

**Microcast S.p.A.**  
sede legale in Strada Pavese km 1,200, Mortara, PV - 27036  
capitale sociale pari ad Euro 2.040.000,00 i.v.  
Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Pavia 00853530186  
n. R.E.A PV- 155227

# **DOCUMENTO DI AMMISSIONE**

**alla negoziazione delle obbligazioni del prestito denominato**

**“Microcast S.p.A. – 5,40% 2019 – 2023”**

**sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT**

**operato da Borsa Italiana**

**18 gennaio 2019**

Il prestito obbligazionario è emesso in regime di dematerializzazione ai sensi del D. Lgs. 58/1998 e successive modifiche e accentrato presso Monte Titoli S.p.A.

## **CONSOB E BORSA ITALIANA NON HANNO ESAMINATO NÉ APPROVATO IL CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO DI AMMISSIONE**

Il presente Documento di Ammissione è stato redatto in conformità al Regolamento del Mercato ExtraMOT ai fini dell’ammissione alle negoziazioni sul mercato ExtraMOT – Segmento Professionale (il “**Segmento ExtraMOT PRO**”) delle obbligazioni “Microcast S.p.A. – 5,40% 2019 – 2023” di Microcast S.p.A. e non costituisce un prospetto ai sensi del D. Lgs 58/98 e del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il “**Regolamento 11971**”).

Né il presente Documento di Ammissione né l’operazione descritta nel presente documento costituiscono un’offerta al pubblico di strumenti finanziari né un ammissione di strumenti finanziari in un mercato regolamentato così come definiti dal D. Lgs. 58/1998 e dal Regolamento 11971. Pertanto non si rende necessaria la redazione di un prospetto secondo gli schemi previsti dal Regolamento Comunitario 809/2004/CE. La pubblicazione del presente documento non deve essere autorizzata dalla Consob ai sensi della Direttiva Comunitaria n. 2003/71/CE (“**Direttiva Prospetto**”) o di

qualsiasi altra norma o regolamento disciplinante la redazione e la pubblicazione dei prospetti informativi ai sensi degli articoli 94 e 113 del D. Lgs. 58/1998, ivi incluso il Regolamento 11971.

Le Obbligazioni sono state offerte ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale in Italia in prossimità dell'ammissione alle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO, ai sensi e per gli effetti del Regolamento del Mercato ExtraMOT, nell'ambito di un collocamento riservato, rientrante nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dall'articolo 100 del D. Lgs. 58/1998 e dall'articolo 34-ter del Regolamento 11971 e quindi senza offerta al pubblico delle Obbligazioni.

## INDICE

1. DEFINIZIONI
2. PERSONE RESPONSABILI E CONFLITTI DI INTERESSE
3. FATTORI DI RISCHIO
4. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE
5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
6. INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL'EMITTENTE
7. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OBBLIGAZIONI
8. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E RELATIVE MODALITÀ
9. REGIME FISCALE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI
10. RESTRIZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

ALLEGATO I - Bilancio civilistico dell'Emittente relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2017 e relativa certificazione

## 1. DEFINIZIONI

*Si riporta di seguito un elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all'interno del Documento di Ammissione. Tali definizioni e termini, salvo quanto diversamente specificato nel rispettivo Regolamento del Prestito, hanno il significato di seguito indicato, essendo inteso che il medesimo significato si intenderà attribuito sia al singolare sia al plurale.*

\*\*\*

<b>Agente per il Calcolo</b>	Indica l'Emittente nella sua qualità di agente per il calcolo in relazione alle Obbligazioni.
<b>Borsa Italiana</b>	Indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
<b>CONSOB</b>	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede in Roma, Via G.B. Martini n. 3.
<b>Contratto di Sottoscrizione</b>	Indica il contratto finalizzato dal Sottoscrittore delle Obbligazioni e dall'Emittente relativo alla sottoscrizione delle Obbligazioni ai sensi del rispettivo Regolamento del Prestito.
<b>Data di Emissione</b>	Indica il 18 gennaio 2019.
<b>Data di Scadenza</b>	Indica la data in cui le Obbligazioni saranno rimborsate, che cadrà nel 31 dicembre 2023.
<b>Decreto 239</b>	Indica il D. Lgs. 239/1996, come di recente modificato dall'articolo 32, comma 9, del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012 n. 134, e come successivamente modificato dall'articolo 36, comma 3 lettera b), del D. L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, della Legge 17 dicembre 2012 n. 221.
<b>Documento di Ammissione</b>	Indica il presente documento di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni redatto secondo le linee guida indicate nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.
<b>Emittente o Microcast S.p.A. o Società</b>	Indica l'Emittente.
<b>Gruppo</b>	Indica l'Emittente e le società controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.
<b>Investitori Professionali</b>	Indica gli investitori professionali rientranti nella definizione di clienti professionali di cui all'articolo 35, comma 1, lettera (d) del Regolamento Intermediari adottato con delibera CONSOB n. 20307/2018, residenti in Stati inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 168-bis del DPR. n. 917/86.

<b>Legge Fallimentare</b>	Indica il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come successivamente modificato ed integrato.
<b>Mercato ExtraMOT</b>	Indica il sistema multilaterale di negoziazione di strumenti finanziari organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato ExtraMOT.
<b>Monte Titoli</b>	Indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
<b>Obbligazioni</b>	Indica le obbligazioni emesse nell'ambito del Prestito, in forma dematerializzata dall'Emittente in numero massimo pari a Euro 3.000.000,00, per un valore nominale pari ad Euro 100.000 (centomila/00) ciascuna.
<b>Obbligazionista</b>	Indica ciascun possessore delle Obbligazioni.
<b>Parti Correlate</b>	Indica i soggetti ricompresi nella definizione del Principio Contabile Internazionale IAS n. 24.
<b>Operazione</b>	L'operazione prevede l'emissione del Prestito.
<b>Prestito</b>	Indica il prestito obbligazionario denominato Microcast S.p.A. – 5,40% 2019 – 2023, costituito da n. 30 Obbligazioni del valore nominale di Euro 100.000 (centomila/00) per un importo nominale complessivo di Euro 3.000.000,00 (tre milioni/00).
<b>Regolamento del Mercato ExtraMOT</b>	Indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall'8 giugno 2009.
<b>Regolamento del Prestito</b>	Indica il regolamento del Prestito.
<b>Segmento ExtraMOT PRO</b>	Indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari e accessibile solo a investitori professionali.
<b>Sottoscrittore delle Obbligazioni</b>	Indica il sottoscrittore delle Obbligazioni, ai sensi del relativo Contratto di Sottoscrizione.
<b>Tasso di Interesse</b>	Indica il tasso di interesse fisso lordo annuo applicabile alle Obbligazioni pari al 5,40%.
<b>TUB</b>	Indica il Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.
<b>TUF</b>	Indica il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.
<b>Valore Nominale</b>	Indica il valore nominale unitario delle Obbligazioni pari ad Euro 100.000,00 (centomila/00).

## **2. PERSONE RESPONSABILI E CONFLITTI DI INTERESSE**

### **2.1 Responsabili del Documento di Ammissione**

La responsabilità per i dati e le notizie contenuti nel Documento di Ammissione è assunta da Microcast S.p.A., con sede legale in Strada Pavese km 1.200, Mortara (PV), Italia, in qualità di emittente le Obbligazioni.

### **2.2 Dichiarazione di Responsabilità**

Microcast S.p.A., in qualità di Emittente, dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Documento di Ammissione sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il significato.

### **2.3 Sottoscrizione e Conflitto di Interessi**

Ai sensi del relativo Contratto di Sottoscrizione, le Obbligazioni saranno sottoscritte dal Sottoscrittore delle Obbligazioni.

I soggetti a vario titolo coinvolti nell'Operazione e nel collocamento delle Obbligazioni possono avere un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello del Sottoscrittore delle Obbligazioni e/o dell'Emittente.

\*\*\*

### 3. FATTORI DI RISCHIO

*L'operazione descritta nel Documento di Ammissione presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in obbligazioni.*

*Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, alle altre società del Gruppo, al settore di attività in cui operano nonché i fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari offerti.*

*I fattori di rischio descritti di seguito devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni contenute nel Documento di Ammissione, ivi inclusi gli Allegati.*

#### 3.1 Fattori di rischio relativi all'Emittente

##### 3.1.1 Rischio Emittente

Le Obbligazioni sono soggette in generale al rischio Emittente, rappresentato dalla possibilità che l'Emittente non sia in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale a scadenza.

Il rimborso del Prestito avverrà mediante l'utilizzo dei flussi di cassa derivanti dallo svolgimento e dallo sviluppo dell'ordinaria attività d'impresa dell'Emittente. Pertanto ad oggi, l'Emittente ritiene che non sussistano rischi sostanziali riguardo la capacità di pagamento delle cedole e di rimborso del capitale.

##### 3.1.2 Rischi connessi all'indebitamento finanziario

L'Emittente reperisce le proprie risorse finanziarie principalmente tramite il tradizionale canale bancario e con strumenti tradizionali quali finanziamenti a medio/lungo termine, mutui, leasing finanziari, affidamenti bancari a breve termine e linee di credito e dai flussi derivanti dalla gestione operativa d'impresa.

Di seguito si riporta la suddivisione, dell'indebitamento finanziario netto al 31 Dicembre 2015, 31 Dicembre 2016 e 31 Dicembre 2017.

Indebitamento Finanziario Netto <i>in migliaia di Euro</i>	2017	2016	2015
Debiti vs banche	7.101	3.150	4.203
Debiti vs. altri finanziatori	9	12	0
<b>Debiti finanziari</b>	<b>7.110</b>	<b>3.162</b>	<b>4.203</b>
Disponibilità liquide	136	50	33
Altre attività a breve	0	0	0
Altri titoli	0	87	87
<b>Disponibilità</b>	<b>136</b>	<b>137</b>	<b>120</b>
<b>INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO</b>	<b>6.974</b>	<b>3.025</b>	<b>4.083</b>

Il bilancio al 31 Dicembre 2017 evidenzia un utile di esercizio di Euro 444.752 e un patrimonio netto di Euro 3.174.624; la situazione semestrale al 30 Giugno 2018 mostra un utile di periodo, al lordo delle imposte, di Euro 1.044.430, ed un patrimonio netto di Euro 4.129.054. L'Indebitamento Finanziario Netto al 30/06/2018 era pari a Euro 8.735.952.

L'incremento dell'Indebitamento Finanziario Netto registrato tra l'esercizio 2016 e 2017 è riconducibile all'acquisizione e successiva fusione per incorporazione di ATS Microfund S.r.l. in Microcast S.p.A., avvenuta a Novembre 2017.

L'incremento dell'Indebitamento Finanziario Netto registrato tra l'esercizio 2017 e il mese di Giugno 2018 è principalmente riconducibile alla crescita significativa del volume d'affari e al correlato aumento degli investimenti in stampi e attrezzature, nonché al regolamento di posizioni debitorie pregresse con il fisco e al sostenimento di taluni investimenti straordinari nello stabilimento di Sasso Marconi (BO).

L'Indebitamento Finanziario Netto rappresentato nella tabella non comprende i Debiti verso soci per finanziamenti pari a Euro 1.002.070 nel 2015, Euro 602.597 nel 2016 ed Euro 1.280.471 nel 2017. Al 29 Ottobre 2018, i Debiti verso soci per finanziamenti sono pari a Euro 1.410.471.

I rischi di *re-financing* dei debiti finanziari sono gestiti attraverso il monitoraggio delle scadenze degli affidamenti e il coordinamento dell'indebitamento finanziario con le tipologie di investimenti, in termini di liquidità degli attivi in cui l'Emittente investe.

Resta inteso che non vi è garanzia che in futuro l'Emittente e/o altre società del Gruppo possano negoziare e ottenere i finanziamenti necessari per lo sviluppo della propria attività o per il rifinanziamento di quelli in scadenza, con le stesse modalità, i termini e le condizioni fino alla data del documento di ammissione. Conseguentemente, gli eventuali aggravii in termini di condizioni economiche dei nuovi finanziamenti e l'eventuale futura riduzione della capacità di credito nei confronti del sistema bancario potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica e finanziaria dell'Emittente e/o limitarne la capacità di crescita.

### 3.1.3 Rischi connessi all'indebitamento bancario netto e agli affidamenti bancari

L'indebitamento bancario netto dell'Emittente al 30/06/2018 era pari ad Euro 8.736 mila (Euro 6.965 mila al 31/12/2017, Euro 3.100 mila al 31/12/2016 ed Euro 4.170 mila al 31/12/2015), come di seguito rappresentato:

<b>Voce</b> <i>Importi in €/000</i>	<b>30/06/2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Disponibilità Liquide	266	136	50	33
Linee di credito a breve termine	5.164	4.960	2.658	3.361
Quote entro i 12 mesi di finanziamenti a M/L termine	1.147	399	156	349
Quote oltre i 12 mesi di finanziamenti a M/L termine	2.691	1.742	336	493
<b>Totale</b>	<b>8.736</b>	<b>6.965</b>	<b>3.100</b>	<b>4.170</b>

Come precedentemente anticipato in merito all'Indebitamento Finanziario Netto, l'incremento dell'Indebitamento Bancario Netto registrato tra l'esercizio 2016 e 2017 è riconducibile all'acquisizione e successiva fusione per incorporazione di ATS Microfund S.r.l. in Microcast S.p.A., avvenuta a Novembre 2017.

L'incremento dell'Indebitamento Bancario Netto registrato tra l'esercizio 2017 e il mese di Giugno 2018 è principalmente riconducibile alla crescita significativa del volume d'affari e al correlato aumento degli investimenti in stampi e attrezzature, nonché al regolamento di posizioni debitorie pregresse con il fisco e al sostenimento di taluni investimenti straordinari nello stabilimento di Sasso Marconi (BO).

Attraverso i rapporti che l'Emittente intrattiene con gli istituti di credito vengono ricercate le forme di finanziamento più adatte alle proprie esigenze e le migliori condizioni di mercato disponibili. Qualora l'Emittente fosse inadempiente ad obbligazioni derivanti dai sopra menzionati contratti di finanziamento oppure qualora operassero modifiche senza autorizzazione, tali circostanze potrebbero causare la risoluzione di tali contratti. Qualora i



relativi istituti bancari decidessero di avvalersi di tali clausole risolutive, l'Emittente dovrebbe rimborsare tali finanziamenti in una data anteriore rispetto a quella contrattualmente pattuita, con potenziali effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

Alla data del documento di ammissione non si sono verificati casi nei quali gli istituti di credito abbiano deciso di avvalersi di clausole risolutive di contratti in corso con l'Emittente e con le società del Gruppo. Inoltre, con riferimento agli affidamenti bancari, alcuni di tali contratti prevedono clausole di *cross default* e variegati impegni in capo all'Emittente (ad esempio risultano in essere contratti di finanziamento sottoscritti dall'Emittente che impongono il rispetto di specifici parametri finanziari. Tali parametri risultano rispettati alla data del presente documento di ammissione). Qualora l'Emittente fosse inadempiente nei confronti di altri contratti di finanziamento tali circostanze potrebbero causare la risoluzione di tali contratti. Qualora i relativi istituti bancari decidessero di avvalersi di tali clausole risolutive, l'Emittente potrebbe dover rimborsare tali finanziamenti in una data anteriore rispetto a quella contrattualmente pattuita, con potenziali effetti negativi sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

#### 3.1.4 Rischi legati alla concessione di garanzie e impegni

L'Emittente, nell'ambito di operazioni di finanziamento bancario ha prestato garanzie ipotecarie in relazione ai seguenti contratti di mutuo:

- contratto di mutuo ipotecario concesso ai sensi dell'art. 38 e ss. TUB da Banco BPM S.p.A. per Euro 1.620.000 stipulato e contestualmente erogato in data 8 settembre 2017, con scadenza al 2023 ad un tasso di interesse pari al 2,7% + Euribor a 3 mesi, garantito da ipoteca di primo grado sull'immobile di proprietà dell'Emittente e della società Immobiliare S. Albino S.r.l., terzo datore di ipoteca situato in Strada Pavese km 1,200, Mortara (PV);
- contratto di mutuo ipotecario concesso ai sensi dell'art. 38 e ss. TUB da Banco BPM S.p.A. per Euro 1.100.000 stipulato e contestualmente erogato in data 15 dicembre 2017 quanto ad Euro 400.000,00, con obbligo in capo a Banco BPM S.p.A. di procedere alla erogazione del residuo importo del mutuo entro il 31 dicembre 2018, in una o più soluzioni, subordinatamente alla inesistenza di fatti o circostanze di cui all'art. 8bis lett. c del contratto di mutuo, e successivamente alla consegna a Banco BPM S.p.A. della documentazione attestante l'adempimento delle formalità ivi previste, con scadenza al 2023 e garantito da ipoteca di primo grado sull'immobile di proprietà dell'Emittente in Via I Maggio 1/4, Sasso Marconi (BO).

In occasione della stipula di tali contratti di mutuo, l'Emittente ha preso atto e ha riconosciuto la rilevanza - anche giuridica - che riveste, per Banco BPM S.p.A. il fatto che gli indici finanziari, come di seguito definiti, siano rispettati e dunque non superati dall'Emittente alle date di seguito indicate:

<b>Indice Finanziario</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>2019 - 2023</b>
Leverage Ratio: PFN/EBITDA	4x	3x	2x
Gearing Ratio: PFN/Patrimonio Netto	2x	1,5x	1,5x

In caso di violazione di anche uno solo degli indici finanziari nell'esercizio, l'Emittente è obbligata a fornire motivazioni scritte ed indicazioni sulle misure adottate per ripristinare

l'osservazione degli indici finanziari, ferma restando la facoltà per Banco BPM S.p.A. di avvalersi della risoluzione di diritto del contratto con possibili conseguenze negative sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

Si specifica che, con comunicazione rilasciata in data 14 Gennaio 2019, Banco BPM S.p.A. ha rilasciato apposito *waiver* avente ad oggetto gli indici finanziari, acconsentendo all'Operazione.

### 3.1.5 Rischi connessi al tasso di interesse

La politica di gestione del rischio di tasso da parte dell'Emittente persegue l'obiettivo di limitare la volatilità dei tassi mediante l'individuazione di un mix di finanziamenti a medio/lungo termine a tasso fisso ed a tasso variabile.

L'indebitamento a breve termine in capo all'Emittente al 30/06/2018 ammonta ad Euro 5.164.075 e sconta tassi legati sia all'Euribor (a 1, 2, 3 o 4 mesi a seconda della durata della singola operazione) che al rating aziendale.

L'indebitamento a medio e lungo termine in capo all'Emittente al 30/06/2018 ammonta ad Euro 3.837.877 ed è a tasso variabile, parametrato all'Euribor a 3 mesi.

Al 30/06/2018, la percentuale di indebitamento a tasso fisso è pari a circa il 28%.

In ogni caso, l'eventuale futura crescita dei tassi di interesse potrebbe avere conseguenze negative sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

### 3.1.6 Rischio di liquidità

Si definisce rischio di liquidità il rischio che l'Emittente non riesca a far fronte ai propri impegni di pagamento quando essi giungono a scadenza. La liquidità dell'Emittente potrebbe essere danneggiata dall'incapacità di vendere i propri prodotti e servizi, da imprevisti flussi di cassa in uscita.

L'obiettivo dell'Emittente è quello di conservare un adeguato equilibrio tra fabbisogno e provvista tramite l'utilizzo di affidamenti bancari. Per la natura del business in cui operano, l'Emittente non ha particolari rischi di liquidità potendo comunque reperire fondi mediante ricorso ad istituti di credito.

Alla data del 30/06/2018 si rilevano in capo all'Emittente linee di credito a breve termine affidate dal ceto bancario per totali 7.925.000 Euro e di cui un totale utilizzato di Euro 4.898.075.

L'utilizzo equilibrato delle linee di credito, unitamente alla regolare verifica con i rispettivi partner dei tempi di incasso e pagamento ed alle costanti azioni di miglioramento in termini di migliore efficienza, consente di mantenere andamenti del capitale circolante coerenti con le esigenze di business. Alla data del presente documento le linee di credito a breve termine in capo all'Emittente risultano utilizzate per circa il 62% dell'accordato complessivo.

### 3.1.7 Rischi connessi alla presenza internazionale dell'Emittente

Si riporta di seguito la composizione percentuale del fatturato dell'Emittente al 31 Dicembre 2017, al 31 Dicembre 2016 e al 31 Dicembre 2015 distribuito per le principali aree geografiche:

<b>Area Geografica</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Italia	84,7%	77,3%	77,4%
Europa	13,1%	20,0%	19,8%
Extra UE	2,2%	2,7%	2,8%
<b>Totale</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

La presenza internazionale dell'Emittente, nonché la strategia indirizzata ad un'ulteriore espansione all'estero potrebbero esporre l'Emittente a rischi di varia natura, derivanti, a titolo esemplificativo, da mutamenti del quadro normativo locale, della situazione politica, economica e sociale e da eventi straordinari attualmente non prevedibili.

La probabilità che tali eventi si verifichino varia da paese a paese ed è di difficile previsione; tuttavia uno o più di tali eventi potrebbe avere un impatto negativo sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

### 3.1.8 Rischi connessi al tasso di cambio

Alla data del documento di Ammissione, l'Emittente è esposto al rischio di cambio in ragione del fatto che realizza vendite al di fuori dell'Area Euro. In particolar modo, le vendite realizzate al di fuori dell'Area Euro al 31/12/2017 ammontavano a 365.499 Euro, al 31/12/2016 ammontavano a Euro 294.211 e al 31/12/2015 ammontavano a 326.854 Euro. Alla data del documento di ammissione la Società non dispone di strumenti di copertura a tali rischi.

Infine si precisa che alla data del 31/12/2017 il bilancio d'esercizio dell'Emittente, presenta movimentazioni in conto economico alla voce C17-bis "utili e perdite su cambi" dell'ammontare di Euro 139.110, mentre erano pari ad Euro -46.612 per il 2016 ed Euro -121.234 per il 2015.

Non si può tuttavia escludere che l'esposizione a tale rischio possa aumentare in futuro, parallelamente all'avvio di eventuali iniziative nell'ambito di processi di ampliamento dell'Emittente e in paesi con valuta diversa dall'Euro.

### 3.1.9 Rischi connessi alla mancata implementazione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

Il Decreto Legislativo 231/2001 ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano il regime della responsabilità amministrativa a carico degli enti, per determinati reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio, da parte di soggetti che rivestono posizione di vertice o di persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi.

L'Emittente non ha adottato in maniera formalizzata un modello organizzativo specificamente rivolto ad individuare e prevenire i reati di cui sopra, ritenendo il rischio in questione complessivamente limitato in ragione delle dimensioni ancora contenute del Gruppo e riservandosi per il futuro di valutare l'implementazione di tale modello in coerenza con la crescita della struttura organizzativa e della sua complessità.

Pertanto non si può escludere che esso sia esposto al rischio di eventuali sanzioni pecuniarie ovvero interdittive dell'attività previste dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, e sull'attività dell'Emittente e del Gruppo.

### 3.1.10 Rischi derivanti dai procedimenti giudiziari in essere

Nel corso del normale svolgimento della propria attività, alla data del documento di ammissione, l'Emittente, è parte dei seguenti procedimenti giudiziari civili:

- causa avanti al Tribunale di Pavia (ex Vigevano) promossa dalla Patrini Sas contro Microcast S.p.A. con richiesta di risarcimento pari a Euro 317.460,17 oltre interessi e spese legali per presunti prodotti consegnati dalla Società qualitativamente non conformi a quanto richiesto. In data 9.10.2018 il Tribunale di Pavia ha pronunciato la sentenza con la quale ha respinto la domanda di controparte, condannandola al rimborso delle spese legali. E' ancora pendente il termine per l'appello.

Inoltre, si fa presente che Microcast S.p.A. era creditrice della società "Shandong Rainbow Machinery Co., Ltd.", con sede a Chengzhai zone Xiwu road and Nanyi road west 1000 meters, Dongying city Shandong Province Cina, della somma di Euro 1.401.190,66 a titolo di risarcimento danni per la fornitura di merce viziata e non conforme, spese di trasporto e penalità addebitate da clienti; tale credito è incorporato nella fattura n. 1376/2017 emessa dalla Società. Microcast S.p.A ha ceduto alla signora Daniela Boffino, socio di Microcast S.p.A., la quale ha accettato ed acquistato il credito di Euro 1.401.190,66 vantato nei confronti della società "Shandong Rainbow Machinery Co., Ltd." ed incorporato nella fattura n. 1376/2017. Le parti hanno convenuto che la cessione fosse effettuata ad ogni effetto "pro soluto", ovvero senza alcuna garanzia – da parte della cedente – circa l'adempimento e/o la solvenza del debitore ceduto. Pertanto, la cessionaria assume espressamente ogni rischio inerente la solvibilità del debitore ceduto. Il credito è stato ceduto con gli eventuali privilegi, le cause di prelazione ed ogni altro accessorio ad esso relativo, ivi compreso il diritto agli interessi maturati e maturandi. In data 11.10.2018 la Microcast S.p.A ha ricevuto la notifica di un ricorso ex art.702bis avanti al Tribunale di Pavia, con il quale sono stati richiesti alla stessa Euro 1.264.534,78, con udienza al 21.11.2018. La Microcast S.p.A. si è costituita (anche perché la signora Daniela Boffino ha conferito mandato alla società Microcast S.p.A affinché la rappresenti, sia attivamente che passivamente, in qualsiasi procedimento, con potere di incassare a quietanzare al fine di recuperare il credito di Euro 1.401.190,66) contestando ogni debenza e formulando una domanda riconvenzionale di Euro 3.367.026,80 (incluso il credito ceduto) stante la presenza di gravi vizi/difetti/diformità della merce fornita nonché per i gravi e reiterati ritardi nella consegna e nelle modalità di trasporto dei beni. All'udienza del 21.11.2018, il Giudice, stante la complessità della causa, l'ha trattenuta a riserva e si è in attesa della conversione del rito da sommario a cognizione piena.

Qualora il contenzioso legale sopra descritto dovesse registrare esiti negativi per l'Emittente, potrebbero esservi effetti pregiudizievoli sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

### 3.1.11 Rischi connessi alle operazioni con parti correlate

L'Emittente non intrattiene rapporti di natura commerciale, finanziaria e gestionale con parti correlate. Tuttavia, il contratto di locazione del fabbricato è stato concluso con una società, Immobiliare S. Albino S.r.l., che non ha nessun rapporto partecipativo con l'Emittente e che pertanto non può considerarsi una parte correlata. Tuttavia, essendo le rispettive compagine sociali sostanzialmente riconducibili alla stessa famiglia, partecipante nell'una e nell'altra società, si è ritenuto opportuno migliorare l'informativa comunicando i dati del suddetto contratto. Il contratto con Immobiliare S. Albino S.r.l. ha ad oggetto l'unità immobiliare sita in Mortara, Strada Pavese Km 1,200, iscritta in Catasto Fabbricati come segue: Foglio 35 – Mappali 1032, 1064, 1065 e 1160 graffati, Cat. D1, R.C. 16.215. Il canone di locazione ammonta ad euro 65.000 annui oltre aggiornamento istat e oltre Iva di legge, da pagarsi con rate semestrali posticipate. La durata della locazione è di anni venti, decorrenti dal 24 giugno

2009. Il contratto in questione contiene un accordo particolare con Immobiliare S. Albino S.r.l., per il quale si è ritenuta più consona la trattazione nell'ambito del paragrafo dedicato agli accordi fuori bilancio.

### 3.1.12 Rischi connessi agli investimenti effettuati o in progetto da parte dell'Emittente e/o del Gruppo

L'Emittente intende porre in essere significativi investimenti volti all'incremento della capacità produttiva e all'automazione industriale. I rischi connessi alla realizzazione di tali investimenti sono legati, tra l'altro, alla mancata o ritardata consegna dei relativi beni strumentali e sono principalmente correlati all'adempimento dei fornitori coinvolti. Qualora gli investimenti sopra descritti non dovessero generare il ritorno economico previsto dall'Emittente, potrebbero esservi effetti pregiudizievoli sulla situazione economico e finanziaria dell'Emittente medesima, rallentando lo sviluppo dell'attività societaria.

### 3.1.13 Rischi connessi alla mancata realizzazione o a ritardi nell'attuazione della strategia industriale

L'Emittente, intende perseguire una strategia di crescita e sviluppo focalizzata in particolare sui propri business di riferimento, ovvero l'incremento di fatturato e l'aumento delle vendite dirette.

Qualora le assunzioni di base sulle quali la strategia dell'Emittente si fondano non dovessero risultare corrette, ovvero l'Emittente non fosse in grado di attuare efficacemente la strategia sopra descritta, anche a seguito di eventi esterni di carattere straordinario, o non fossero in grado di anticipare o assecondare le richieste dei propri clienti e del mercato, ciò potrebbe avere effetti negativi sull'attività, sulle prospettive e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

### 3.1.14 Rischi connessi alle nuove acquisizioni

La strategia di crescita dell'Emittente è basata – inter alia – sullo sviluppo per linee esterne, attraverso l'acquisizione di imprese operanti nei settori di attività dell'Emittente e/o affini che presentino potenziali sinergie finanziarie, industriali e commerciali con l'Emittente medesimo. La strategia di crescita dell'Emittente, infatti, farà leva sulla capacità di effettuare acquisizioni e di gestire il relativo processo di integrazione delle diverse realtà acquisite.

Il successo di tale strategia dipende, tra l'altro: (i) dall'individuazione di target con adeguate potenzialità; (ii) dall'ottenimento delle autorizzazioni eventualmente necessarie; (iii) dall'effettivo raggiungimento degli obiettivi finanziari, industriali e commerciali attesi dall'acquisizione; e (iv) dal mantenimento di un'equilibrata struttura patrimoniale e finanziaria (v) dal rispetto della tempistica preventivata.

Il perseguimento di obiettivi di crescita dell'Emittente è strettamente connesso alla capacità dell'Emittente stesso di integrare efficacemente le società e/o le aziende acquisite nel proprio contesto operativo e industriale e di coordinare le rispettive funzioni amministrative (inclusi sistemi di controllo interno e le procedure di consolidamento), conservandone il portafoglio clienti, mantenendone il volume di vendite nonché, eventualmente, il personale chiave e creando, da ultimo, le condizioni per realizzare le potenziali sinergie ed economie di scala.

L'Emittente, inoltre, potrebbe essere esposto al rischio che le valutazioni e le analisi di carattere legale, finanziario, fiscale o operativo, nonché concernenti i risultati economici attuali e prospettici delle imprese target selezionate, alla base delle scelte di investimento effettuate, non risultino corrette oppure che le acquisizioni non siano coperte da adeguate dichiarazioni e garanzie circa la situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle imprese target nonché al rischio che le società acquisite non siano efficacemente e tempestivamente integrate. Si segnala, in particolare, che nel caso in cui siano previste

clausole di indennizzo a favore dell'Emittente nei contratti di acquisizione e queste non siano, in tutto o in parte, attivabili, o, in ogni caso, non fossero sufficienti a far fronte ad eventuali passività, si potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

Si precisa che la crescita per linee esterne può avvenire anche attraverso acquisizioni di imprese attive nel proprio settore o in settori complementari. In particolare, la realizzazione di acquisizioni richiede l'impiego di risorse finanziarie e operative a servizio dell'integrazione delle società acquisite, e comporta potenziali difficoltà organizzative e di integrazione, nonché l'eventuale impossibilità di ottenere i benefici operativi e/o le sinergie attese.

Microcast S.p.A., in data 21/11/2017, ha terminato l'iter di acquisizione di ATS Microcast S.r.l. tramite fusione per incorporazione.

Il processo di acquisizione è iniziato in data 08/09/2017 attraverso l'acquisto di ATS Microfound S.r.l., sita in Sasso Marconi (BO) e trasformata poi in ATS Microcast S.r.l..

Il risultato dell'operazione ha creato una realtà che impiega complessivamente più di 140 persone su due stabilimenti complementari di Mortara (PV) e di Sasso Marconi (BO), con l'obiettivo di crescere nel *know how* e nella capacità di creare valore reale per i nostri clienti, utilizzando anche le più moderne metodologie di *lean manufacturing*.

Ulteriore risultato dell'operazione è stato l'adeguamento del sistema di gestione della qualità di entrambi gli stabilimenti alla nuova e prestigiosa norma IATF 16949/2016, ottenuta alla fine del 2017.

Nel primo semestre 2018, la Società ha proceduto al completamento dell'acquisizione totalitaria di Mec.Pi S.r.l., con sede legale in Burolo (TO), via Candossino n.7. Mec.Pi S.r.l. è attiva nelle lavorazioni meccaniche dei particolari meccanici ottenuti a mezzo della microfusione a cera persa. Il rationale dell'operazione è identificato nelle importanti sinergie di costo che Microcast S.p.A. potrà ottenere grazie all'acquisizione. Al 31/12/2017, Mec.Pi S.r.l. ha riportato un Valore della Produzione pari a 0,9 milioni di Euro, un Utile dell'esercizio pari a 32 mila Euro, un Patrimonio Netto pari a 173 mila Euro e una Posizione Finanziaria Netta pari a circa 333 mila Euro.

Infine in data 6 novembre 2018 Microcast S.p.A. ha acquisito la partecipazione totalitaria della società F.Ili Buccio Srl, con sede legale in Sasso Marconi (BO), Via Cà de Testi 16/5, attiva nella progettazione e produzione di modelli e stampi a completamento della strategia aziendale di integrazione verticale delle attività legate al proprio ciclo produttivo. Al 31/03/2018, data di trasformazione da Snc a Srl, F.Ili Bucciol Srl ha riportato un utile di esercizio pari ad euro 187 mila euro, un Patrimonio Netto di Trasformazione pari a 275 mila euro. Al 31 Dicembre 2017, F.Ili Bucciol S.r.l. ha riportato un fatturato pari a Euro 3.454.232 e un utile ante imposte pari a Euro 632.189.

Ad ogni modo, stante l'importanza ricoperta per la Società dalla strategia di crescita per linee esterne, si specifica che il mancato verificarsi di uno o più dei fattori che sono alla base della suddetta strategia potrebbe determinare in futuro effetti negativi sulla strategia stessa e, da ultimo, sull'attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

### 3.1.15 Rischi legati alla dipendenza dell'Emittente da alcune figure chiave e alla concentrazione delle deleghe in capo ad alcuni soggetti

Alla data del documento di ammissione, l'Emittente è gestita da un *team* di *manager* e/o imprenditori che hanno maturato un'esperienza significativa nel settore di attività dell'Emittente nelle aree geografiche e nei mercati in cui lo stesso opera. In particolare, le deleghe operative relative all'Emittente sono affidate ai componenti dell'organo di amministrazione ed a figure manageriali di comprovata esperienza.

Tuttavia non si può escludere che qualora una pluralità di figure chiave cessasse di ricoprire il ruolo fino ad ora svolto, o si dimostrasse incapace di attrarre, formare e trattenere ulteriore management qualificato, si possa avere un effetto negativo sulla capacità competitiva e sulla crescita dell'Emittente e condizionarne gli obiettivi previsti, con possibili effetti negativi sull'attività e sulle prospettive di crescita dell'Emittente nonché sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria e sui risultati operativi.

### 3.1.16 Rischio Operativo

Si definisce rischio operativo il rischio di perdite dovute ad errori, violazioni, interruzioni, danni causati da processi interni, personale, sistemi ovvero causati da eventi esterni. L'Emittente è pertanto esposta a molteplici tipi di rischio operativo.

In particolare l'Emittente gestisce due stabilimenti industriali in Italia, siti in Mortara (PV) e Sasso Marconi (BO). Gli stabilimenti sono soggetti ai normali rischi operativi compresi, a titolo meramente esemplificativo: guasti alle apparecchiature, mancato adeguamento alla regolamentazione applicabile, revoca dei permessi e delle licenze, mancanza di forza lavoro o interruzioni di lavoro, catastrofi naturali, impedimenti nella produzione o fornitura delle materie prime, o qualsiasi altro fattore, anche normativo o ambientale. Qualsiasi interruzione o ritardo dell'attività presso gli stabilimenti dell'Emittente dovuta sia agli eventi sopra menzionati sia ad altri eventi potrebbe avere riflessi negativi sull'attività e sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Emittente.

### 3.1.17 Rischi di credito e tempistiche di pagamento dei clienti

Il rischio di credito dell'Emittente è principalmente attribuibile all'ammontare dei crediti commerciali derivanti dalla propria attività caratteristica.

Alla data del 31/12/2017, l'Emittente vantava crediti commerciali netti pari a circa Euro 7.490.822 e il relativo fondo svalutazione crediti ammontava a Euro 202.198; l'accantonamento effettuato nel corso dell'esercizio 2017 ammontava a Euro 10.896 al fine di adeguare il fondo svalutazione crediti al valore di presumibile realizzo.

Si specifica che Microcast S.p.A. era creditrice della società "Shandong Rainbow Machinert Co., Ltd.", con sede a Chengzhai zone Xiwu road and Nanyi road west 1000 meters, Dongying city Shandong Province Cina, della somma di Euro 1.401.190,66 a titolo di risarcimento danni per la fornitura di merce viziata e non conforme, spese di trasporto e penalità addebitate da clienti; tale credito è incorporato nella fattura n. 1376/2017 emessa dalla società. Microcast S.p.A. ha ceduto in data 8 Maggio 2018 alla signora Daniela Boffino, socio di Microcast S.p.A., la quale ha accettato ed acquistato il credito di Euro 1.401.190,66 vantato nei confronti della società "Shandong Rainbow Machinery Co., Ltd." ed incorporato nella fattura n. 1376/2017. Pertanto al 31/12/2017 i crediti commerciali includevano e alla data del documento di ammissione ancora includono il credito di Microcast S.p.A. verso la signora Daniela Boffino per Euro 1.401.190,66. La signora Daniela Boffino avrà facoltà di rimborsare tale debito verso l'Emittente entro il 2023 attraverso disponibilità liquide o tramite compensazione con finanziamento soci.

È opportuno, inoltre, evidenziare che il portafoglio clienti dell'Emittente è ritenuto sufficientemente diversificato e tale da non fare emergere particolari problemi di concentrazione (né di fatturato, né tantomeno di credito) nei confronti di clienti.

Il tempo medio di incasso dei crediti verso clienti al 30/06/2018 è pari a 126 giorni.

Tuttavia, ove più clienti risultassero inadempienti nei confronti dell'Emittente o del Gruppo per importi superiori a quelli stanziati nel fondo svalutazioni crediti, ciò avrebbe ulteriori effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

#### 3.1.18 Rischi connessi ai rapporti con i fornitori

L'Emittente si rivolge a fornitori per l'acquisto delle principali materie prime e di alcuni prodotti semilavorati da esso successivamente lavorati e commercializzati nell'ambito della propria attività. Il tempo medio di pagamento dei fornitori al 30/06/2018 è pari a 132 giorni.

Nel caso in cui sia terminato il rapporto con suddetti fornitori, ovvero qualora gli stessi non siano più in grado di soddisfare la domanda dell'Emittente, potrebbe verificarsi un aumento dei costi di produzione. In particolare tali fornitori sono soggetti ai normali rischi operativi, compresi, a titolo meramente esemplificativo, guasti alle apparecchiature, mancato adeguamento alla regolamentazione applicabile, revoca dei permessi e delle licenze, mancanza di forza lavoro, catastrofi naturali e interruzioni significative dei rifornimenti dei prodotti.

Inoltre, l'Emittente acquista una parte rilevante di prodotti semilavorati da fornitori cinesi, per un ammontare complessivo pari a circa 3,6 milioni di Euro nel 2017. Nonostante la strategia di crescita dell'Emittente preveda la significativa riduzione di acquisti di semilavorati da fornitori cinesi, nel caso in cui tali semilavorati siano difettosi o qualitativamente inadeguati potrebbe verificarsi un aumento dei costi di produzione.

Qualora l'Emittente non fosse in grado di recuperare tale maggiorazione dei costi attraverso un incremento del prezzo dei prodotti si potrebbero verificare conseguenze negative sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

#### 3.1.19 Rischi connessi alla fluttuazione dei prezzi delle materie prime

In analogia a quanto avviene per gli altri operatori del settore, i costi di produzione dell'Emittente sono influenzati dall'andamento dei prezzi delle principali materie prime. I prezzi delle materie prime utilizzate potrebbero subire rilevanti oscillazioni a causa di diversi fattori solo parzialmente controllabili dall'Emittente. L'esposizione al rischio connesso alle oscillazioni del prezzo delle materie prime, intrinseca all'attività di impresa, non è oggetto di sistematica attività di copertura. Tuttavia non si può escludere che un incremento anomalo o particolarmente protratto nel tempo dei costi delle principali materie prime impiegate possa riflettersi negativamente sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria dell'Emittente nel caso in cui non fossero adottate ovvero nel caso in cui il settore di riferimento non consentisse di adottare politiche opportune di trasferimento dei maggiori costi direttamente sui prezzi dei prodotti ai clienti. Si evidenzia che, ai fini anche della mitigazione di questo rischio specifico di settore, l'Emittente attua una politica di approvvigionamento del magazzino più intensa nei periodi in cui le condizioni di prezzo delle materie prime sono vantaggiose e si è attivata con le forniture da filiera controllata direttamente, per stabilizzare parzialmente i prezzi delle materie prime e controllare a monte la loro qualità.

#### 3.1.20 Rischi connessi alla responsabilità da prodotto e rischi reputazionali

L'Emittente produce e commercializza principalmente particolari meccanici in microfusione a cera persa. Tuttavia, non si possono escludere rischi derivanti da eventuali fattori, con conseguente esposizione per l'Emittente al rischio di azioni per responsabilità da prodotto nei Paesi in cui opera. In aggiunta, il coinvolgimento dell'Emittente in questo tipo di controversie e l'eventuale soccombenza nell'ambito delle stesse potrebbe esporla a danni reputazionali, pregiudicando la commercializzazione dei prodotti dell'Emittente, con conseguenti effetti negativi sull'attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.



L'Emittente ha stipulato polizze assicurative per cautelarsi rispetto ai rischi derivanti da responsabilità di prodotto. La copertura vale per tutti i Paesi. Alla data del presente documento di ammissione, l'Emittente non è mai stato coinvolto in controversie da responsabilità da prodotto con i propri clienti tali da compromettere la propria reputazione con conseguenti effetti negativi sull'attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e del Gruppo.

Tuttavia, qualora nei confronti dell'Emittente fossero instaurati procedimenti giudiziari volti a far accertare e dichiarare la sua responsabilità da prodotto, non si può escludere che dall'eventuale esito negativo di tali procedimenti giudiziari possano derivare conseguenze pregiudizievoli per la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e/o delle altre società del Gruppo.

#### 3.1.21 Rischi connessi alle coperture assicurative

Sebbene l'organo amministrativo ritenga di aver stipulato polizze assicurative adeguate all'attività svolta, ove si verificano eventi per qualsiasi motivo non compresi nelle coperture assicurative ovvero tali da cagionare danni aventi un ammontare eccedente le coperture medesime, l'Emittente sarebbe tenuto a sostenere i relativi oneri con conseguenti effetti negativi sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo. Alla data del documento di ammissione non si sono verificati casi di danni aventi un ammontare eccedente le coperture assicurative contrattuali.

#### 3.1.22 Rischi connessi alla normativa e alla regolamentazione dei settori di attività in cui opera l'Emittente

Il contesto in cui opera l'Emittente è sottoposto a una dettagliata disciplina normativa nazionale e comunitaria riguardante il rispetto delle norme relative alla sicurezza dei prodotti realizzati ovvero commercializzati.

Mutamenti del quadro normativo di riferimento che imponessero adeguamenti strutturali delle unità operative e logistiche ovvero mutamenti nei processi produttivi, potrebbero comportare per l'Emittente investimenti e costi non previsti con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della stessa.

#### 3.1.23 Rischi relativi alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale e industriale

L'Emittente fa affidamento sulla protezione legale dei propri diritti di proprietà industriale derivante dalla registrazione degli stessi. Tuttavia non è possibile escludere che le misure adottate possano risultare insufficienti per tutelarli da fenomeni di sfruttamento abusivo di tali diritti da parte di terzi.

In tal caso potrebbero esservi effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e del Gruppo.

#### 3.1.24 Rischi connessi agli adempimenti in materia di salute, sicurezza e ambiente

Le attività dell'Emittente nei diversi Paesi in cui opera sono soggette a molteplici norme e regolamenti in materia di salute, sicurezza e ambiente che vengono integralmente rispettate. Nonostante tale regolamentazione sia oggetto di rigorosa applicazione, non è escluso che possano verificarsi eventi che, in applicazione di tale normativa, potrebbero incidere sulla situazione economica dell'Emittente nonché cagionare negative conseguenze reputazionali per l'Emittente stessa.

#### 3.1.25 Rischi connessi alla concorrenza e al possibile ingresso di nuovi operatori nel mercato di riferimento

L'Emittente opera in un contesto di leadership sul mercato italiano e compete con i principali leader europei del settore. Tuttavia, l'eventuale ingresso nel mercato di nuovi concorrenti italiani o stranieri ed il conseguente inasprimento del contesto competitivo, potrebbero avere

effetti negativi sull'attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

### 3.1.26 Rischi connessi all'attuale congiuntura economica

L'elevata criticità che ha segnato il contesto economico mondiale negli anni recenti, e le incertezze che ancora permangono circa la stabilità di una possibile ripresa impongono un maggiore rigore e molta severità nello sviluppo e nell'applicazione di strategie che consentano di affrontare la presente fase di mercato.

La crisi che si è manifestata e che presenta ancora conseguenze rilevanti è stata caratterizzata da elementi "singolari" per le origini, di breve e lungo termine, la profondità e l'estensione a livello territoriale e settoriale. L'instabilità che esiste sui mercati e la difficoltà di prevedere degli scenari economici, concorrono altresì a rendere sempre più incerto il contesto di mercato a cui consegue un'oggettiva diminuzione degli orizzonti temporali di previsione da parte del management dell'Emittente.

I risultati dell'Emittente potranno comunque essere influenzati dall'attuale situazione economica e/o dal sopravvenire di altre criticità nei mercati che possono incidere sull'andamento della stessa.

## 3.2 **Fattori di rischio relativi alle Obbligazioni**

### 3.2.1 Rischi connessi alla negoziazione, alla liquidità dei mercati e alla possibile volatilità del prezzo delle Obbligazioni

L'Emittente ha presentato domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni presso il Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT, riservato solo agli investitori professionali, gli unici ammessi alle negoziazioni su tale mercato.

Le Obbligazioni non saranno assistite da un operatore specialista (come definito all'interno del Regolamento del Mercato ExtraMOT). Pertanto, anche l'investitore professionale che intenda disinvestire le Obbligazioni prima della naturale scadenza potrebbe incontrare difficoltà nel trovare una controparte e quindi nel liquidare l'investimento, con il conseguente rischio di ottenere un valore inferiore a quello di sottoscrizione. Infatti, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi, tra cui:

- a) variazione dei tassi di interesse e di mercato ("Rischio di tasso");
- b) caratteristiche del mercato in cui i titoli verranno negoziati ("Rischio di liquidità");
- c) variazione del merito creditizio dell'Emittente ("Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente"); e
- d) commissioni ed oneri ("Rischio connesso alla presenza di commissioni ed altri oneri nel prezzo di emissione").

Di conseguenza gli investitori, nell'elaborare le proprie strategie finanziarie, dovranno tenere in considerazione che la durata dell'investimento potrebbe eguagliare la durata delle Obbligazioni. Per contro, tali elementi non influenzano il valore di rimborso a scadenza, che rimane pari al 100% del Valore Nominale.

### 3.2.2 Rischio di tasso

L'investimento nelle Obbligazioni comporta i fattori di rischio "mercato" propri di un investimento in obbligazioni a tasso fisso. Le fluttuazioni dei tassi d'interesse sui mercati finanziari si ripercuotono sul prezzo e quindi sul rendimento delle Obbligazioni, in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua. Pertanto, in caso di vendita delle Obbligazioni prima della scadenza, il loro valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al loro prezzo di sottoscrizione ed il ricavo di tale vendita potrebbe quindi essere inferiore anche in maniera significativa all'importo inizialmente investito

ovvero significativamente inferiore a quello attribuito alle Obbligazioni al momento dell'acquisto ipotizzando di mantenere l'investimento fino alla scadenza.

### 3.2.3 Rischi connessi all'assenza del rating pubblico dell'Emittente

Si definisce rischio connesso all'assenza di *rating* pubblico dell'Emittente il rischio relativo alla mancanza di informazioni pubbliche sintetiche sulla capacità dell'Emittente di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero alla rischiosità di solvibilità dell'Emittente relativa alle Obbligazioni emesse dallo stesso.

L'Emittente non ha richiesto alcun giudizio di *rating* pubblico e non prevede di richiederlo.

L'assenza di *rating* pubblico dell'Emittente non è di per sé indicativa della solvibilità dell'Emittente.

### 3.2.4 Rischi connessi al verificarsi di eventi al di fuori del controllo dell'Emittente

Eventi quali l'approvazione del bilancio di esercizio dell'Emittente, comunicati stampa o cambiamenti nelle condizioni generali del mercato possono incidere significativamente sul valore di mercato delle Obbligazioni. Inoltre, le ampie oscillazioni del mercato, nonché le generali condizioni economiche e politiche possono incidere negativamente sul valore di mercato delle Obbligazioni, indipendentemente dall'affidabilità creditizia dell'Emittente.

### 3.2.5 Rischio derivante dalle modifiche al regime fiscale

Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, che si applicano ai pagamenti effettuati ai sensi ed in relazione alle Obbligazioni, sono ad esclusivo carico del Sottoscrittore delle Obbligazioni. Non vi è certezza che il regime fiscale applicabile alla data di approvazione del presente Documento di Ammissione rimanga invariato durante la vita delle Obbligazioni, con possibile effetto pregiudizievole sul rendimento netto atteso dal Sottoscrittore delle Obbligazioni.

### 3.2.6 Rischio connesso al conflitto di interesse

#### (i) *Rischio coincidenza dell'Emittente con l'Agente per il Calcolo*

La coincidenza dell'Emittente con l'Agente per il Calcolo delle cedole, cioè il soggetto incaricato della determinazione degli interessi, potrebbe determinare una potenziale situazione di conflitto d'interessi nei confronti del Sottoscrittore delle Obbligazioni.

#### (ii) *Rischio conflitto di interessi legato al riacquisto delle Obbligazioni da parte dell'Emittente*

L'Emittente potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto di interessi qualora lo stesso assumesse la veste di controparte diretta nel riacquisto delle Obbligazioni determinandone il prezzo.

#### (iii) *Rischio di conflitto di interessi con soggetti coinvolti nell'operazione*

I soggetti a vario titolo coinvolti nell'emissione e nel collocamento delle Obbligazioni possono avere un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello del Sottoscrittore.

### 3.2.7 Rischio connesso alla possibilità di rimborso anticipato

Le Obbligazioni possono essere rimborsate anticipatamente a discrezione dell'Emittente e/o dei portatori del Titolo nel caso di rimborso anticipato del Prestito come descritto nel Regolamento del Prestito. Nel caso di rimborso anticipato l'investitore perderebbe il diritto al percepimento delle cedole non ancora corrisposte alla data del rimborso anticipato. La presenza dell'opzione per l'Emittente di esercitare il rimborso anticipato comporta per l'investitore il rischio di vedere disattese le proprie aspettative in termini di rendimento in quanto il rendimento atteso al momento della sottoscrizione, calcolato o ipotizzato sulla base della durata originaria dei titoli obbligazionari, potrebbe subire delle variazioni in

diminuzione. L'investitore sarà inoltre esposto al rischio di non riuscire a reinvestire le somme percepite prima della scadenza delle Obbligazioni ad un rendimento almeno pari a quello iniziale e ciò in dipendenza di diverse condizioni di mercato.

\*\*\*

## 4. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE

### 4.1 Denominazione legale e commerciale

La denominazione legale e commerciale dell'Emittente è Microcast S.p.A.

### 4.2 Estremi di iscrizione nel Registro delle Imprese

L'Emittente è iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Pavia al n. 00853530186.

### 4.3 Data di costituzione e durata dell'Emittente

Microcast S.p.A. è stata costituita, nel suo assetto attuale, in data 20/04/2018. Ai sensi dello Statuto, la durata dell'Emittente è stabilita fino al 31/12/2080 salvo proroga o anticipato scioglimento deliberato dall'Assemblea.

### 4.4 Domicilio e forma giuridica, legislazione in base alla quale opera l'Emittente, paese di costituzione e sede sociale

L'Emittente è costituita in Italia in forma di società per azioni e opera in base alla legislazione italiana.

La sede legale dell'Emittente è in via Strada Pavese km 1,200, CAP 27036, Mortara, PV.

### 4.5 Descrizione dell'Emittente

L'Emittente opera nell'ambito della produzione e commercializzazione di particolari fusi di qualsiasi materiale ferroso o di leghe diverse anche non ferrose, trattamenti termici, servizi di laboratorio e lavorazioni meccaniche in genere anche per conto di terzi.

### 4.6 Eventi recenti sostanzialmente rilevanti per la valutazione della solvibilità dell'Emittente

Per un'informativa completa relativa alle operazioni societarie e ai fatti di rilievo inerenti all'ultimo bilancio di esercizio approvato, si invitano gli investitori a leggere attentamente le relative informazioni riportate nel Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2017, allegato al presente Documento di Ammissione.

### 4.7 Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e revisore esterno

Il Consiglio di Amministrazione, nominato con atto del 20/04/2018 e in carica fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2020, è composto dai seguenti membri:

- Di Pietro Marco, nato a Vigevano (PV) il 25/10/1987 (C.F. DPTMRC87R25L872T), avente la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Di Pietro Andrea, nato a Vigevano (PV) il 22/08/1985 (C.F. DPTNDR85M22L872I), avente la carica di Amministratore Delegato;

Il Collegio Sindacale, nominato dall'Assemblea dei Soci con atto del 20/04/2018 in carica fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2020, è composto dai seguenti membri, tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro:

- D'Amico Roberto, nato a Torino il 04/04/1962 (C.F. DMCRRT62D04L219J), avente la carica di Presidente del Collegio Sindacale;
- Beltrami Renzo, nato a Robbio (PV) il 15/01/1952 (C.F. BLTRNZ52A15H369C), avente la carica di sindaco effettivo;
- Rolando Sara, nata a Moncalieri (TO) il 24/11/1981 (C.F. RLNSRA81S64F335K), avente la carica di sindaco effettivo;

- Milanino Giuseppina, nata a Vercelli il 26/01/1974 (C.F. MLNGPP74A66L750U), avente la carica di sindaco supplente.
- Mortarino Roberto, nato a Novara il 06/07/1962 (C.F. MRTRRT62L06F952J), avente la carica di sindaco supplente.

Il Sindaco Unico, revisore contabile iscritto nell'apposito registro, nominato sino all'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 31/12/2017, ha esercitato nel rispetto delle norme statutarie, per il bilancio relativo all'esercizio 31/12/2017, sia la funzione di controllo di gestione (art. 2403 c.c.) che quella di controllo contabile, previste dall'art. 2409-bis del c.c., mentre la revisione volontaria è stata svolta dalla società di revisione Baker Tilly Revisa S.p.A..

La relazione della Società di revisione relativa al bilancio dell'Emittente al 31 dicembre 2017, emessa in Torino il 19/04/2018, presenta un giudizio senza rilievi.

In data 20/04/2018, l'Emittente ha affidato alla società di revisione Baker Tilly Revisa S.p.A., con sede legale in Via Siepelunga, 58 – 40141 Bologna – iscritta al Registro delle Imprese di Bologna BO-382804 con Partita IVA n. 01213510017 ed iscritta all'Albo Speciale delle Società di revisione al n.58 tenuto presso il Ministro dell'economia e delle finanze, l'incarico di revisione legale del bilancio d'esercizio, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. N. 39/2010. L'incarico della società di revisione Baker Tilly Revisa S.p.A. scadrà con la revisione legale per l'esercizio chiuso al 31/12/2020.

Tale incarico prevede il rilascio da parte della Società di revisione di un giudizio su ciascun bilancio per gli esercizi in oggetto, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

#### **4.8 Ammontare delle Obbligazioni**

Al 31/12/2017, data di approvazione dell'ultimo Bilancio, il capitale sociale ammontava ad Euro 2.040.000 e le riserve disponibili risultavano pari ad Euro 689.872.

Il Prestito sarà costituito da n. 30 titoli obbligazionari del valore nominale di Euro 100.000,00 (centomila/00), per un importo nominale complessivo di Euro 3.000.000,00 (tre milioni/00) denominato "Microcast S.p.A. – 5,40% 2019 – 2023%" emesso dall'Emittente.

#### **4.9 Uso dei proventi**

I fondi derivanti dall'emissione delle Obbligazioni verranno utilizzati dall'Emittente per completare il programma di investimenti in aumento della capacità produttiva e sistemi industriali automatizzati, nonché per programmi di crescita per linee esterne.

L'obiettivo dell'Emittente è quello di consolidare la propria posizione di *leader* di settore in Italia, accrescendo ulteriormente la propria quota di mercato nonché di proporsi in modo significativo sui mercati esteri caratterizzati da affinità organizzative e di rete con il contesto europeo e soprattutto da tassi di crescita rilevanti.

#### **4.10 Ulteriori emissioni**

Alla data del presente documento di ammissione, l'Emittente non ha emesso obbligazioni ulteriori rispetto alle Obbligazioni di cui al presente documento di ammissione.

\*\*\*

## **5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ**

### **5.1 Cenni Storici ed evoluzione della Società**

Microcast S.p.A. opera da oltre 35 anni nel settore della microfusione a cera persa per la produzione di particolari meccanici altamente complessi a servizio principalmente dell'industria *automotive*, degli smontagomme, dell'elettronica, elettrotecnica, elettromeccanica ed altri settori industriali.

**1981:** Microcast nasce a Vigevano (PV) su iniziativa di Francesco Boffino, inizialmente per soddisfare la domanda locale di componenti microfusi dei produttori calzaturieri (i macchinari per calzaturifici sono dotati di numerosi componenti ottenuti con la tecnica della microfusione a cera persa).

**1992 – 1996:** L'Emittente sperimenta una rapida crescita e nel 1992 trasferisce le proprie attività nel sito produttivo di Mortara per soddisfare la necessità di una maggiore capacità produttiva. Nel 1996, i soci di Microcast entrano nel capitale di ATS–Microfund S.r.l. attiva nella microfusione a cera persa e con sito produttivo in Sasso Marconi (BO), con una quota complessiva pari al 50%.

**2009:** Microcast consegue la certificazione sistema di qualità ISO/TS 16949, necessaria per operare nella microfusione a cera persa per la produzione di particolari meccanici a servizio dell'industria *automotive*.

**2012 – 2016:** Nel 2012 si concretizza il passaggio generazionale nell'assetto della Società: Francesco Boffino lascia deleghe formali ai nipoti Andrea e Marco Di Pietro, la gestione rimane tuttavia interamente affidata a manager esterni. Ad oggi la famiglia Boffino detiene la quota totalitaria della Società.

Nel 2016 si procede al rinnovo dell'assetto manageriale con l'ingresso dell'Ing. Giacalone nel Top Management di Microcast con il ruolo di Direttore Generale.

**2017:** Microcast acquisisce il 100% di ATS e nel Novembre 2017 si procede alla fusione per incorporazione. L'acquisizione sancisce importanti sinergie finanziarie e industriali. Nel medesimo anno è conseguita la prestigiosa certificazione di sistema di qualità IATF 2016 (*automotive*) di entrambi gli stabilimenti produttivi.

### **5.2 Composizione del Gruppo e cenni sulle società operative**

Microcast S.p.A., in data 21/11/2017, ha terminato l'iter di acquisizione di ATS Microcast S.r.l. tramite fusione per incorporazione.

Nel primo semestre 2018, la Società ha proceduto al completamento dell'acquisizione totalitaria di Mec.Pi S.r.l., con sede legale in Burolo (TO), via Candossino n.7. Mec.Pi S.r.l. è attiva nelle lavorazioni meccaniche dei particolari meccanici ottenuti a mezzo della microfusione a cera persa.

Infine nel corso del mese di novembre, la Società ha operato l'acquisizione totalitaria di F.Ili Buccioli Srl, con sede legale in Sasso Marconi (BO), via Cà de testi 16/5. F.Ili Buccioli Srl è attiva nella progettazione e realizzazione di modelli e stampi di ogni genere, propedeutici all'attività industriale di Microcast S.p.A..


### 5.3 Analisi del mercato di riferimento

L'Emittente opera nel settore della produzione di particolari meccanici complessi a mezzo della "Microfusione di precisione a cera persa" o più comunemente chiamata "Microfusione", un procedimento tecnologico finalizzato all'ottenimento di elevati volumi di particolari meccanici in acciaio e leghe con geometria particolarmente complessa e principalmente utilizzati nell'industria *automotive*, degli smontagomme, *aerospace*, *power & utilities*, delle armi, delle valvole e pompe industriali, biomedicale, del *packaging* e altro.

Le ragioni che conducono all'utilizzo della microfusione a cera persa per la produzione di particolari meccanici complessi sono di seguito elencate:


- **Progettazione:** ottenimento della funzionalità richiesta coniugata alla massima libertà progettuale nella creazione di particolari meccanici in acciaio e alluminio di rilevante complessità e livello di precisione elevata con masse che variano dall'ordine del grammo ad oltre 25 chilogrammi;
- **Processo produttivo:** capacità di integrare in un unico componente più particolari altrimenti assemblati meccanicamente o con saldature, limitando al minimo o eliminando le lavorazioni meccaniche supplementari e conseguenti scarti di lavorazione (truciolo);
- **Quantitativi di produzione:** capacità di ottenere lotti produttivi sia piccoli che molto grandi;
- **Costi di produzione:** capacità di ottenere il miglior rapporto qualità/prezzo per la produzione di particolari meccanici di notevole complessità;
- **Materiali:** la microfusione è realizzabile con diversi tipi di acciaio e lega metallica di difficile lavorabilità. È possibile realizzare gli stessi particolari meccanici con diversi tipi di lega utilizzando gli stessi stampi.

Di seguito si rappresenta in sintesi il processo industriale della microfusione a cera persa attuato dalla Società per la produzione dei particolari meccanici:




Microcast S.p.A. opera prevalentemente attraverso un modello di *business* "push" basato su budget, previsioni, ordini, contratti. Solo in alcuni casi opera attraverso un modello "pull" in base al puro portafoglio ordini.





L'acquisizione di nuovi clienti avviene grazie alla rete commerciale societaria e la riconoscibilità del *brand* di Microcast S.p.A. presso i principali utilizzatori di particolari meccanici da microfusione a cera persa.

### **La strategia commerciale Microcast**



## **Soci**

### **5.4 Partecipazione, direzione e coordinamento**

Si riportano di seguito i nomi degli azionisti che, alla data del documento di ammissione, detengono una partecipazione nel capitale sociale dell'Emittente e la relativa percentuale:

<b>Socio</b>	<b>Quota (%)</b>
Daniela Boffino	94,15%
Marco Di Pietro	1,95%
Arianna Di Pietro	1,95%
Andrea Di Pietro	1,95%
<b>Totale</b>	<b>100%</b>

Alla data del presente documento di ammissione, l'Emittente non è direttamente o indirettamente sottoposto a direzione e coordinamento di altra società.

## **5.5 Accordi societari**

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, alla data del presente documento di ammissione non sussistono accordi che possano determinare, a una data successiva, una variazione dell'assetto di controllo dell'Emittente.

\*\*\*

## **6. INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL'EMITTENTE**

### **6.1 Informazioni finanziarie**

Per quanto riguarda le informazioni finanziarie relative all'Emittente si rinvia all' ultimo bilancio d'esercizio approvato che, insieme alle relative relazioni degli organismi di controllo, è riportato nell'Allegato I (Bilancio civilistico dell'Emittente relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2017 e relative relazioni degli organismi di controllo) del presente Documento di Ammissione. Di seguito si riporta la situazione finanziaria al 30.06.2018:

<b>Voce</b>	<b>Euro</b>
Valore della produzione	9.826.268
EBITDA	1.760.859
EBIT	1.220.113
Utile Ante Imposte	1.044.430
PFN	8.735.952
CCN	3.199.845
PN	4.219.054
Totale Attivo	22.413.688

\*\*\*

## 7. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OBBLIGAZIONI

Si riporta di seguito i regolamenti dei prestiti contenenti i termini e le condizioni delle Obbligazioni ammesse alla negoziazione ai sensi del presente Documento di Ammissione

\*\*\*

**REGOLAMENTO DEL PRESTITO**  
**«Microcast S.p.A. – 5,40% 2019 – 2023»**  
**DI NOMINALI EURO 3.000.000**  
**ISIN IT0005358749**

**Microcast S.p.A.**  
società per azioni  
sede legale in Strada Pavese km 1,200, Mortara, PV - 27036  
capitale sociale pari ad Euro 2.040.000,00 i.v.  
codice fiscale e n. iscrizione presso il Registro delle Imprese di Pavia 00853530186  
Numero R.E.A. PV - 155227

Il presente prestito costituito da titoli obbligazionari è regolato dai seguenti termini e condizioni (il “**Regolamento del Prestito**”) e, per quanto quivi non specificato, dagli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile in materia di obbligazioni emesse da società per azioni.

### 1. Definizioni

Nel presente Regolamento del Prestito, in aggiunta ai termini ed alle espressioni definite nel testo dello stesso, le seguenti espressioni hanno il significato ad esse rispettivamente qui di seguito attribuito:

“**Accollo**” indica l’atto di acollo sottoscritto in data 1 gennaio 2017 tra la signora Daniela Boffino, nella sua qualità di socia dell’Emittente, e l’Emittente ai sensi del quale la signor Daniela Boffino si è accollata il debito dell’Emittente nei confronti del signor Paolo Grasso per un importo complessivo pari ad Euro 224.211,00.

“**Agente per il Calcolo**” Indica l’Emittente nella sua qualità di agente il calcolo in relazione alle Obbligazioni.

“**Ammortamenti**” indica la somma del valore degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali ed immateriali, calcolati in conformità ai principi contabili nazionali (OIC).

“**Agenzia di Rating**” si intende Cerved Rating Agency S.p.A. con sede in Milano, via San Vigilio, 1.

“**Articolo**” indica un articolo del presente Regolamento del Prestito.

“**Assemblea dei Portatori dei Titoli**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 21 (*Assemblea dei Portatori dei Titoli*).

“**Baker Tilly**” si intende Baker Tilly Revisa S.p.A.

“**Banca Agente**” indica Banca Profilo, ovvero il diverso soggetto incaricato dall’Emittente previa informativa ai Portatori dei Titoli ai sensi del successivo Articolo 20 (*Agente di calcolo e pagamento*).

“**Banca Profilo**” si intende Banca Profilo S.p.A., con sede legale in Milano, via Cerva n. 28, codice fiscale, P. IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 09108700155,

Capitale Sociale Euro 136.994.027,90 i.v., banca iscritta all'Albo delle Banche di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 3025, capogruppo del gruppo bancario 'Gruppo Bancario Banca Profilo' iscritta al n. 5034 dell'Albo dei Gruppi Bancari di cui all'articolo 64 del suddetto D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, come successivamente modificato.

“**Beni**” indica, con riferimento ad una società, i beni materiali e immateriali di titolarità della società stessa, ivi inclusi crediti, azioni, partecipazioni, rami d'azienda e strumenti finanziari.

“**Bilancio**” indica il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre di ogni anno, che sarà soggetto a revisione legale ai sensi dell'art 14 del D. Lgs. 27/1/2010 n. 39 da parte di Baker Tilly.

“**Borsa Italiana**” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Core Business**” indica il settore attinente la produzione di particolari meccanici complessi attraverso la tecnica della “Microfusione di precisione a cera persa” o più comunemente denominata “Microfusione”.

“**Covenant Finanziari**” ha il significato di cui all'Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*).

“**Data di Calcolo**” indica il 31 dicembre di ciascun anno.

“**Data di Emissione**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 5 (*Data di Emissione e Data di Godimento*).

“**Data di Godimento**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 5 (*Data di Emissione e Data di Godimento*).

“**Data di Pagamento**” significa la Prima Data di Pagamento e, successivamente ad essa, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, fermo restando che, laddove una Data di Pagamento dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, sempre che tale spostamento non determini uno spostamento al mese successivo, nel qual caso la Data di Pagamento cadrà nel Giorno Lavorativo immediatamente precedente all'originaria data di pagamento, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo od in meno in favore od a carico dei Portatori dei Titoli, né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (*Modified Following Business Day Convention Unadjusted*).

“**Data di Rimborso Anticipato**” indica a seconda dei casi (i) la data indicata nella richiesta di rimborso anticipato obbligatorio inviata all'Emittente ai sensi dell'Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) ovvero (ii) la data indicata nella comunicazione di rimborso anticipato facoltativo inviata dall'Emittente ai Portatori dei Titoli ai sensi dell'Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*).

“**Data di Scadenza**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 6 (*Durata*).

“**Data di Verifica**” indica la data che cade il 15° Giorno Lavorativo successivo alla data di approvazione di ciascun Bilancio (che non potrà in ogni caso essere successiva al 10 luglio di ciascun anno), a partire dalla data di approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, in cui sono calcolati e verificati i Covenant Finanziari relativi alla Data di Calcolo precedente tale Data di Verifica.

“**Dichiarazione sui Covenant**” indica la dichiarazione firmata da un rappresentante dell'Emittente debitamente autorizzato che attesti il rispetto, ovvero il mancato rispetto alla Data di Calcolo, dei Covenant Finanziari da parte dell'Emittente, completa dei calcoli necessari a dimostrare tale risultanza.

“**EBITDA**” indica il Risultato Operativo al lordo degli Ammortamenti e Svalutazioni (Voce B - 10 del conto economico corrispondente alla voce dell’articolo 2425 del codice civile), dei canoni di *leasing*, degli accantonamenti per rischi e gli altri accantonamenti sulla base dello schema di conto economico del Bilancio, predisposto in conformità ai principi contabili nazionali (OIC).

“**Emittente**” indica Microcast S.p.A., sede legale in Strada Pavese km 1,200, Mortara, PV – 27036 capitale sociale pari ad Euro 2.040.000,00 i.v., codice fiscale, partita I.V.A. e numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Pavia n. 00853530186.

“**Evento di Variazione del Tasso**” indica, in relazione ad una Data di Calcolo, il superamento di uno qualsiasi dei Covenant Finanziari determinato da uno scostamento in eccesso del valore indicato nell’Articolo 12 (*Impegni dell’Emittente*), paragrafo (vii) e che non costituisca un Evento di Violazione dei Covenant Finanziari.

“**Evento di Violazione dei Covenant Finanziari**” indica (i) la violazione, ad almeno due Date di Calcolo consecutive, del valore di uno dei due Covenant Finanziari indicati nell’Articolo 12 (*Impegni dell’Emittente*) paragrafo (vii) ovvero (ii) la violazione, ad una medesima Data di Calcolo, del valore dei due Covenant Finanziari indicati nell’Articolo 12 (*Impegni dell’Emittente*) paragrafo (vii).

“**Evento Pregiudizievole Significativo**” indica un qualsiasi evento le cui conseguenze dirette o indirette potrebbero influire in modo determinante sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o l’attività dell’Emittente e/o del Gruppo in modo tale da compromettere la capacità dell’Emittente stesso di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito.

“**Evento Rilevante**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*).

“**Finanziamento Soci Esistente**” indica il finanziamento soci in essere al 31 dicembre 2017 per un importo di Euro 1.280.471,00.

“**Giorno Lavorativo**” indica qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte al pubblico per l’esercizio della loro normale attività sulla piazza di Milano ed in cui il *Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System* (TARGET2) è operante per il pagamento in Euro.

“**Gruppo**” indica l’Emittente e le società dalla stessa di volta in volta controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile (o altra analoga disposizione di legge applicabile).

“**Indebitamento Consentito**” si intende un Indebitamento Finanziario non superiore ad Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00).

“**Indebitamento Finanziario**” indica qualsiasi indebitamento, ancorché non ancora scaduto e/o esigibile, in relazione a:

- a) qualsiasi tipo di finanziamento (comprese, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, anticipazioni bancarie e/o aperture di credito, sconto e factoring pro solvendo, anticipi salvo buon fine e ricevute bancarie, emissioni di obbligazioni o titoli di debito, comprese obbligazioni convertibili o titoli di debito, e altri titoli di credito e strumenti finanziari aventi qualsiasi forma o altri strumenti di indebitamento di quasi *equity* nonché qualsiasi contratto di associazione in partecipazione in cui l’Emittente e/a altre società del Gruppo sia l’associante o derivante da qualsiasi altra operazione avente l’effetto economico di un finanziamento), o denaro preso comunque a prestito in qualsiasi forma per il quale vi sia un obbligo di rimborso ancorché subordinato e/o postergato e/o condizionato e/o parametrato agli utili o proventi di una sottostante attività o ad altri parametri od indici di natura economica e/o finanziaria, ivi inclusa qualsiasi

cartolarizzazione di crediti originati dall'Emittente e/o del Gruppo, indipendentemente dalla forma tecnica del finanziamento o prestito e dalla natura del rapporto contrattuale;

- b) qualsiasi obbligo di indennizzo o contra indennizzo assunto in relazione a qualsiasi tipo di finanziamento a prestito o altro debito assunto o emesso da terzi (anche mediante emissione di titoli e strumenti finanziari), compreso, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualsiasi indennizzo, obbligazione, lettera di credito stand by e documentale, nonché qualsiasi garanzia;
- c) qualsiasi debito o passività derivante da contratti di locazione finanziaria e compenso da pagare per l'acquisizione delle attività che costituiscono l'oggetto di detti contratti di locazione finanziaria, nel caso di esercizio del diritto di opzione;
- d) qualsiasi debito o passività, anche potenziale o condizionale, che possa derivare da fidejussioni o altre garanzie personali di natura simile, e lettere di patronage e simili, ivi incluse quelle che non debbano essere registrate o rilevate nei conti d'ordine o in altro modo nei conti annuali.

“**Interessi**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 7 (*Interessi*).

“**Investitori Professionali**” ha il significato di cui all'Articolo 3 (*Limiti di sottoscrizione e circolazione*).

“**Legge Fallimentare**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*).

“**Mercato ExtraMOT**” indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato “ExtraMOT”.

“**Monte Titoli**” indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Operazioni Straordinarie**” indica in relazione all'Emittente od alle società del Gruppo:

- (i) operazioni sul proprio capitale sociale, ovvero scissioni, trasformazioni o altre operazioni di natura straordinaria similare (tra cui, a titolo esemplificativo, l'emissione di azioni e/o altri strumenti finanziari partecipativi, come definiti e disciplinati nel Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione V del codice civile o da norme ad esse analoghe per le società del Gruppo di diritto diverso da quello italiano);
- (ii) operazioni di riduzione del capitale sociale, fatte salve quelle disposte ai sensi degli articoli 2482-bis, 2482-ter, 2446 e 2447 del codice civile (o di norme ad esse analoghe per le società del Gruppo di diritto diverso da quello italiano);
- (iii) operazioni di acquisto di azioni proprie;
- (iv) costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare e/o all'assunzione di finanziamenti destinati ad uno specifico affare, come definiti e disciplinati nel Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione XI, articoli 2447-bis e seguenti, del codice civile.

“**Operazioni Straordinarie Consentite**” indica, in relazione all'Emittente o ad altre società del Gruppo, le seguenti Operazioni Straordinarie (e purché tali operazioni non determinino il Cambio di Controllo):

- (i) la Quotazione;
- (ii) operazioni caratterizzate da investimenti istituzionali nel capitale dell'Emittente che consistono nell'acquisizione temporanea di una quota di partecipazione al capitale dell'Emittente stessa da parte di un investitore finanziario specializzato, finalizzata alla

realizzazione di un guadagno in conto capitale in un arco temporale medio/lungo (c.d. operazioni di *private equity*);

- (iii) gli aumenti di capitale a pagamento dell'Emittente ai sensi degli articoli 2438 e 2439 del codice civile e gli aumenti di capitale mediante imputazione di riserve e/o altri fondi a capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile;
- (iv) le Operazioni Straordinarie che siano previamente espressamente autorizzate dai Portatori dei Titoli o dal Rappresentante Comune, ove nominato;
- (v) le fusioni poste in essere tra l'Emittente e altre società del Gruppo diverse dall'Emittente ovvero tra queste ultime, fermo restando che, per effetto di tale fusione, nel primo caso l'Emittente sia l'incorporante e, nel secondo caso, la società derivante dalla fusione resti comunque parte del Gruppo.
- (vi) le operazioni di acquisizione per un importo complessivo annuo inferiore a 3,5 milioni di Euro purché relative a società od aziende che abbiano un oggetto sociale ricompreso nel Core Business.

“**Patrimonio Netto o PN**” indica, sulla base delle risultanze del Bilancio, l'ammontare del patrimonio netto, comprensivo di tutte le sue relative voci ai sensi dell'articolo 2424 del codice civile.

“**Periodo di Interesse**” si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la Prima Data di Pagamento (esclusa).

“**Portatori dei Titoli**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2 (*Importo nominale dell'emissione, taglio e forma dei Titoli*).

“**Posizione Finanziaria Netta o PFN**” indica la somma algebrica delle seguenti voci (le lettere fanno riferimento alle corrispondenti voci dell'articolo 2424 del codice civile) desunte dal Bilancio:

- (a) (+) D1 obbligazioni;
- (b) (+) D2 obbligazioni convertibili;
- (c) (+) D3 debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli interamente subordinati per capitale e interesse;
- (d) (+) D4 debiti verso banche;
- (e) (+) D5 debiti verso altri finanziatori, escluso per chiarezza il factoring pro soluto;
- (f) (+) D10 debiti verso imprese collegate limitatamente alla componente finanziaria;
- (g) (+) impegni per canoni residui *leasing* (se non compresi nella voce D5 del passivo);
- (h) (+) effetti in scadenza;
- (i) (+) mark to market derivante da operazioni in derivati di tasso/cambio;
- (j) (-) III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;
- (k) (-) C.IV Disponibilità liquide;
- (l) (-) credito della Società verso la signora Daniela Boffino pari ad Euro 1.401.190 (unmilionequattrocentounomilacentonovanta/00) derivante dal differimento del pagamento del prezzo di acquisto del credito vantato dall'Emittente verso Shandong Rainbow Machinery Co. Ltd acquistato dalla Boffino.



“**Prestito**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2 (*Importo nominale dell’emissione, taglio e forma dei Titoli*).

“**Prima Data di Pagamento**” si intende il 30 giugno 2019.

“**Quotazione**” indica l’operazione di quotazione mediante aumento di capitale riservato e /o vendita di azioni sul mercato, delle azioni dell’Emittente su un mercato regolamentato ovvero su un mercato non regolamentato (inclusi sistemi multilaterali di negoziazione quale il mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana), oppure mediante fusione diretta o inversa con altra società già quotata su un mercato regolamentato o non regolamentato.

“**Rappresentante Comune**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 21 (*Assemblea dei Portatori dei Titoli*).

“**Regolamento del Mercato ExtraMOT**” indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall’8 giugno 2009 (come di volta in volta modificato e integrato).

“**Regolamento del Prestito**” indica il presente regolamento del Prestito.

“**Regolamento Emittenti**” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli emittenti.

“**Regolamento Intermediari**” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli intermediari.

“**Risultato Operativo**” indica la differenza tra il totale della voce contabile “*Valore della produzione*” ed il totale della voce contabile “*costi della produzione*”, sulla base dello schema di conto economico del Bilancio predisposto in conformità ai principi contabili nazionali (OIC).

“**Segmento ExtraMOT PRO**” indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni ed i titoli di debito) e accessibile solo a investitori professionali (come definiti nel Regolamento del Mercato ExtraMOT).

“**Sito Internet**” si intende il sito internet dell’Emittente [www.microcast.it](http://www.microcast.it)

“**Svalutazioni**” indica la somma del valore delle altre svalutazioni delle immobilizzazioni (diverse dagli Ammortamenti) e della svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide.

“**Tasso di Interesse**” indica, a seconda dei casi, il Tasso di Interesse Iniziale ovvero il Tasso di Interesse Maggiorato come definiti nell’Articolo 7 (*Interessi*).

“**Titoli**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2 (*Importo nominale dell’emissione, taglio e forma dei Titoli*).

“**TUF**” indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

“**Valore della Produzione**” o “**VDP**” indica il valore della produzione come definito dall’articolo 2425 del codice civile.

“**Valore Nominale**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2 (*Importo nominale dell’emissione, taglio e forma dei Titoli*).

“**Vincoli Ammessi**” indica, in relazione all’Emittente o ad altra società del Gruppo:

- (a) i Vincoli Esistenti;
- (b) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell'ambito dell'ordinaria attività della relativa società del Gruppo quale risultante dal vigente statuto;
- (c) i Vincoli costituiti, dopo la Data Emissione, su Beni per finanziare l'acquisizione degli stessi da parte della relativa società del Gruppo, purché il valore dei Beni gravati dai Vincoli non superi il valore dei Beni acquisiti;
- (d) ogni privilegio accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative;

“**Vincoli Esistenti**” indica i seguenti Vincoli, esistenti alla Data di Emissione relativamente all'Emittente ed al Gruppo:

- ipoteca di primo grado sull'immobile di proprietà dell'Emittente e della società Immobiliare S. Albino S.r.l., terzo datore di ipoteca situato in Strada Pavese km 1,200, Mortara (PV);
- ipoteca di primo grado sull'immobile di proprietà dell'Emittente in Via I Maggio 1/4, Sasso Marconi (BO).

“**Vincolo**” indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio sui Beni dell'Emittente o delle società del Gruppo, a seconda del caso (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale).

## **2. Importo nominale dell'emissione, taglio e forma dei Titoli**

Il presente Regolamento del Prestito disciplina l'emissione di un prestito costituito da obbligazioni (il “**Prestito**”) da parte dell'Emittente.

Il Prestito, per un importo nominale complessivo di Euro 3.000.000,00 (tre milioni/00) denominato «*Microcast S.p.A. 5,40% 2019 – 2023*», è costituito da n. 30 obbligazioni dematerializzate (i “**Titoli**”) del valore nominale unitario di Euro 100.000 ciascuno di taglio non frazionabile (il “**Valore Nominale**”).

I Titoli saranno accentrati presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Titolo II-bis, Parte III, del TUF e del Provvedimento in materia di “*Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata*” adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 13 agosto 2018. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto i Titoli (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del TUF. I portatori dei Titoli (i “**Portatori dei Titoli**”) non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi dei Titoli stessi. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio delle certificazioni di cui agli articoli 83-*quinquies* del TUF.

## **3. Limiti di sottoscrizione e circolazione**

Il Prestito è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di soggetti che rientrino nella categoria dei clienti professionali (di diritto o su richiesta) ai sensi del Regolamento Intermediari (gli “**Investitori Professionali**”).

In caso di successiva circolazione dei Titoli, non è consentito né opponibile all'Emittente il trasferimento dei Titoli stessi a soggetti che non siano Investitori Professionali.

I Titoli sono emessi in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 100 del TUF ed all'articolo 34-ter del Regolamento Emittenti.

I Titoli, inoltre, non sono stati né saranno registrati ai sensi del *U.S. Securities Act* del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione dei Titoli non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita dei Titoli in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall'Italia e a soggetti non residenti o non costituiti in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione dei Titoli; ovvero (ii) qualora le leggi ed i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione dei Titoli medesimi.

La circolazione dei Titoli avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili ai titoli di debito.

#### **4. Prezzo di emissione**

Ciascun Titolo è emesso al 100% del Valore Nominale, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per i Portatori dei Titoli.

#### **5. Data di Emissione e Data di Godimento**

Il Prestito è emesso in data 18 gennaio 2019 (la "**Data di Emissione**") e ha godimento a partire dalla stessa Data di Emissione ("**Data di Godimento**").

#### **6. Durata**

Il Prestito ha una durata sino al 31 dicembre 2023 (la "**Data di Scadenza**"), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) o Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*).

#### **7. Interessi**

I Titoli sono fruttiferi di interessi a partire dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) od Articolo 10 (*Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente*), al tasso fisso nominale annuo lordo (il "**Tasso di Interesse**") pari al:

- (i) prima del verificarsi di un Evento di Variazione del Tasso, al 5,40% (cinque virgola quaranta per cento) (il "**Tasso di Interesse Iniziale**");
- (ii) a partire dal Periodo di Interessi in corso alla Data di Verifica nella quale si sia rilevato un Evento di Variazione del Tasso, il Tasso di Interesse Iniziale maggiorato dello 0.40% (zerovirgolaquaranta per cento) (il "**Tasso di Interesse Maggiorato**");
- (iii) a partire dal Periodo di Interessi in corso alla Data di Verifica nella quale i Covenant Finanziari siano ripristinati al valore indicato nell'Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*) paragrafo (vii) che segue, il Tasso di Interesse Iniziale.

Ai fini del calcolo del Tasso di Interesse, i Covenant Finanziari saranno calcolati e verificati a ciascuna Data di Verifica, con riferimento ai dati risultanti dal Bilancio chiuso il 31 dicembre precedente (la relativa Data di Calcolo).

Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento, a decorrere dalla Prima Data di Pagamento.

Ciascun Titolo cesserà di maturare Interessi alla prima tra le seguenti date:

- (i) la Data di Scadenza (esclusa); e
- (ii) in caso di rimborso anticipato ai sensi dell'Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) ovvero ai sensi dell'Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*), la Data di Rimborso Anticipato (esclusa);

restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l'Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con il presente Regolamento del Prestito, i Titoli, ai sensi dell'articolo 1224 del codice civile, continueranno a maturare interessi limitatamente alla quota non rimborsata ad un tasso pari al Tasso di Interesse applicabile alla Data di Scadenza od alla Data di Rimborso Anticipato.

L'importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato dall'Emittente moltiplicando il valore nominale residuo di ciascun Titolo per il Tasso di Interesse Iniziale o il Tasso di Interesse Variato, a seconda del caso, e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Gli Interessi saranno calcolati sulla base del numero di giorni effettivi compreso nel relativo Periodo di Interessi sulla base della convenzione *Actual/Actual (ICMA)*.

## **8. Rimborso**

Salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) o nel successivo Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*), il Prestito sarà rimborsato tramite ammortamento, alla pari, a partire dalla Data di Pagamento che cade il 30 giugno 2021, fino alla Data di Scadenza (inclusa), così come indicato dalla tabella di cui all'Allegato A.

Qualora la Data di Scadenza dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel qual caso essa sarà spostata al Giorno Lavorativo immediatamente precedente, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore dei Portatori dei Titoli.

## **9. Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli**

Ciascuno dei seguenti eventi costituisce un "**Evento Rilevante**":

- (i) **Cambio di controllo:** il verificarsi di un qualsiasi evento o circostanza in conseguenza della quale la somma complessiva delle partecipazioni nel capitale sociale dell'Emittente detenute, direttamente od indirettamente, congiuntamente o singolarmente dalla signora Daniela Boffino scenda al di sotto del 50,1% ("**Cambio di Controllo**");
- (ii) **Mancato pagamento:** il mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione ai Titoli, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 30 (trenta) giorni di calendario;
- (iii) **Mancato rispetto degli impegni:** mancato rispetto da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli obblighi previsti all'interno dell'Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*) diverso dall'obbligo di rispettare i Covenant Finanziari previsto dall'Articolo 12 (*Impegni*

dell'Emittente) paragrafo (vii) che non dia origine ad un Evento di Violazione dei Covenant Finanziari, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 30 (trenta) giorni di calendario successivi all'invio di apposita comunicazione scritta da parte dei Portatori dei Titoli (o dal Rappresentante Comune ove nominato);

- (iv) **Procedure concorsuali e crisi dell'Emittente:** (a) l'avvio nei confronti dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo di una procedura fallimentare o di altra procedura concorsuale mediante presentazione della relativa istanza, salvo che entro la data dell'udienza camerale di cui all'articolo 15 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (la "**Legge Fallimentare**"), ovvero entro la prima data fissata dal giudice competente (a seconda del caso), l'Emittente ovvero la differente società del Gruppo fornisca evidenza che la relativa istanza è manifestamente infondata o temeraria, ovvero la domanda sia rinunciata e la procedura archiviata, o comunque dichiarata inammissibile o rigettata; o (b) il verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo, ai sensi dell'articolo 2484 del Codice Civile che non sia sanata in conformità con i termini previsti nel medesimo articolo 2484 del Codice Civile; o (d) il deposito da parte dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo presso il tribunale competente di una domanda di concordato preventivo ex articolo 161, anche comma 6, della Legge Fallimentare, ovvero di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare; o (e) la formalizzazione di un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare; o (f) l'avvio da parte dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo di negoziati con anche uno solo dei propri creditori, al fine di ottenere moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/o di riscadenziamento del relativo Indebitamento Finanziario (inclusi accordi da perfezionare nelle forme di cui all'articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare ovvero all'articolo 67, comma 3, lettera (d), della Legge Fallimentare) e/o concordati stragiudiziali, e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori;
- (v) **Procedimenti di esecuzione:**
- (a) L'esecuzione da parte dei creditori dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo di una o più procedure esecutive su alcuno dei Beni dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo per importi superiori ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila,00).
- (b) Fermo restando quanto previsto dai paragrafi (a) e (c), sia disposto un provvedimento monitorio, un sequestro o un provvedimento cautelare a carico dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo ovvero avente a oggetto i Beni dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo per importi superiori ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila,00).
- (c) In sede di accertamento tributario siano disposti sequestri, preordinati alla confisca per equivalente, a carico dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo per importi superiori ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila,00).
- (d) Vengano elevati protesti nei confronti dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo per importi superiori ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila,00).
- (vi) **Liquidazione:** l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo con la quale si approvi:
- a) la messa in liquidazione dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo; ovvero
- b) la cessazione di tutta l'attività dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo;

- (vii) **Iscrizioni e trascrizioni:** l'effettuazione nei confronti dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo di iscrizioni di ipoteche giudiziali o trascrizioni pregiudizievoli per importi superiori ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila,00);
- (viii) **Invalidità o illegittimità:** il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più obblighi di pagamento dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito ovvero il Regolamento del Prestito divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile;
- (ix) **Cross default dell'Emittente:**
  - (i) il verificarsi di un inadempimento da parte dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo di un importo superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila,00) ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dai Titoli) derivanti da qualsiasi Indebitamento Finanziario dell'Emittente o della relativa società del Gruppo, fatto salvo il periodo di grazia eventualmente applicabile di 15 (quindici) Giorni Lavorativi; e/o
  - (ii) in relazione ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila,00) (diverse da quelle nascenti dai Titoli) derivanti da qualsiasi Indebitamento Finanziario, l'Emittente e/o altra società del Gruppo venga dichiarata decaduta dal beneficio del termine (anche a seguito di recesso, risoluzione o ad altro titolo) ovvero sia destinataria di una richiesta di rimborso anticipato obbligatorio a causa di un evento di inadempimento da parte dell'Emittente e/o della relativa società del Gruppo;
- (x) **Evento Pregiudizievole Significativo:** il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo a cui non venga posto rimedio entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla richiesta per iscritto fatta dai Portatori dei Titoli o del Rappresentante Comune, ove nominato;
- (xi) **Certificazione dei Bilanci:** la società di revisione incaricata della revisione del Bilancio non abbia proceduto alla certificazione del suddetto documento contabile per impossibilità di esprimere un giudizio;
- (xii) **Cessione dei beni:** la cessione dei beni ai creditori da parte dell'Emittente ai sensi dell'articolo 1977 del Codice Civile;
- (xiii) **Mancato rispetto di norme di legge o regolamentari:** il mancato rispetto da parte dell'Emittente di una norma di legge o regolamentare.

Al verificarsi di un Evento Rilevante, i Portatori dei Titoli avranno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato integrale dei Titoli all'Emittente (tramite il Rappresentante Comune, ove nominato) con richiesta scritta da inviarsi all'Emittente a mezzo posta elettronica certificata, almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato ovvero secondo le diverse modalità richieste da Borsa Italiana. Tale richiesta dovrà contenere l'indicazione specifica (i) dell'evento che, sulla base di detta richiesta, avrebbe determinato una causa di rimborso anticipato dei Titoli e (ii) della Data di Rimborso Anticipato.

Tutte le somme dovute dall'Emittente in relazione ai Titoli, con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati, saranno immediatamente esigibili alla Data di Rimborso Anticipato.

L'Emittente si impegna a tal fine a comunicare prontamente, tramite apposito comunicato da pubblicarsi sul Sito Internet, ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato, qualsiasi variazione della seguente PEC: [microcast@pec.microcast.it](mailto:microcast@pec.microcast.it), restando inteso che in caso di

mancata comunicazione da parte dell'Emittente l'invio della suddetta comunicazione all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

L'Emittente dovrà prontamente comunicare a Borsa Italiana, entro i termini stabiliti dal Regolamento del Mercato ExtraMOT e ai Portatori dei Titoli (anche tramite il Rappresentante Comune ovvero tramite gli intermediari autorizzati presso Monte Titoli qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica) l'avvenuta ricezione di richieste di rimborso anticipato con l'indicazione specifica (i) dell'evento che, sulla base di detta richiesta, avrebbe determinato una causa di rimborso anticipato dei Titoli e (ii) della Data di Rimborso Anticipato.

Il rimborso anticipato di cui al presente Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) avverrà alla pari e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato in relazione ai Titoli fino alla Data di Rimborso Anticipato (esclusa), senza aggravio di spese o commissioni per i Portatori dei Titoli.

#### **10. Rimborso anticipato a favore dell'Emittente**

L'Emittente si riserva la facoltà di procedere, in coincidenza con ciascuna Data di Pagamento successiva alla Data di Pagamento che il 30 giugno 2021 (inclusa), al rimborso anticipato integrale dei Titoli.

Nel caso in cui l'Emittente intenda procedere al rimborso anticipato dei Titoli ai sensi del presente Articolo 10, tale rimborso sarà esercitato nei confronti degli Portatori dei Titoli al 104% del valore nominale residuo, fermo restando che tale rimborso comprenderà il rateo di interessi eventualmente maturato fino alla relativa Data di Rimborso Anticipato, ed avverrà *pari passu* con riferimento a tutti i Titoli.

Il rimborso anticipato, dovrà essere preceduto da un preavviso agli Portatori dei Titoli da inviarsi mediante comunicazione inviata agli stessi, a Borsa Italiana ed al Rappresentante Comune ove, da effettuarsi almeno 90 (novanta) giorni di calendario prima della relativa Data di Rimborso Anticipato.

#### **11. Status dei Titoli**

I Titoli costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge o godano di privilegio o garanzia antecedentemente alla Data di Emissione.

I Titoli non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, ai Portatori dei Titoli non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società.

#### **12. Impegni dell'Emittente**

Per tutta la durata del Prestito, senza pregiudizio per le altre disposizioni del Regolamento del Prestito, l'Emittente si impegna nei confronti dei Portatori dei Titoli a:

- (i) (a) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli qualsiasi modifica dell'oggetto sociale dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo che sia in grado di determinare un cambiamento significativo del Core Business svolto dall'Emittente e/o di altra società del Gruppo; (b) non cessare l'oggetto sociale dell'Emittente e fare in modo che l'oggetto sociale dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo non venga modificato in modo tale da

- consentire un cambiamento significativo del Core Business svolto dall'Emittente e/o da altra società del Gruppo; (c) non realizzare e fare in modo che le altre società del Gruppo non realizzino investimenti di qualsiasi natura in attività diverse da e comunque non collegate con l'attività da esso o esse esercitata/e alla Data di Emissione in misura tale da determinare un cambiamento del Core Business svolto dall'Emittente e/o da altra società del Gruppo; (d) non modificare la propria forma giuridica e fare in modo che i propri soci non costituiscano alcun Vincolo sulle azioni dell'Emittente;
- (ii) ad eccezione delle Operazioni Straordinarie Consentite, non approvare e fare in modo che non vengano approvate né compiere e fare in modo che non vengano compiute Operazioni Straordinarie;
- (iii) non effettuare e far sì che non siano effettuate operazioni di riduzione del capitale sociale dell'Emittente salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge;
- (iv) nel caso in cui il capitale sociale dell'Emittente venga ridotto per perdite ai sensi di legge, far sì che, anche ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile, entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla delibera di riduzione, venga ripristinato il capitale sociale dell'Emittente nella misura pari a quello esistente alla Data di Emissione, nei termini previsti dalla legge applicabile;
- (v) salvo previa autorizzazione dell'Assemblea dei Portatori dei Titoli non costituire e fare in modo che non venga costituito dalle altre società del Gruppo alcun Vincolo ad eccezione dei Vincoli Ammessi;
- (vi) rendere disponibili, attraverso le modalità di cui al successivo Articolo 23 (*Varie*), i seguenti documenti secondo la seguente tempistica:
- a) trimestralmente, non appena possibile ed in ogni caso entro 45 (quarantacinque) giorni di calendario dal termine di ciascun trimestre solare (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre):
- indicazione della Posizione Finanziaria Netta alla fine di ciascun trimestre solare;
  - fatturato mensile e progressivo dall'inizio di ciascun anno, nonché il relativo confronto con quanto previsto dal budget;
  - eventuali ulteriori informazioni rilevanti circa l'andamento dell'Emittente e delle altre società del Gruppo rispetto al budget ed al piano industriale;
- b) semestralmente, entro 75 (settantacinque) giorni di calendario dal periodo di riferimento, in aggiunta alle informazioni trimestrali, la situazione economico-patrimoniale dell'Emittente e delle controllate contenente alcuni indicatori: il bilancio semestrale dell'Emittente aggiornato alla data del 30 giugno immediatamente precedente, contenente la descrizione qualitativa (con riferimento al primo semestre dell'anno) dell'andamento dell'Emittente e delle altre società del Gruppo rispetto al budget;
- c) annualmente, entro ciascuna Data di Verifica, i seguenti documenti relativi all'Emittente e/o al Gruppo:
- Bilancio al 31 dicembre, completo del prospetto dei flussi di cassa e della relazione sulla gestione;
  - relazione della società di revisione relativa al Bilancio;
  - relazione del collegio sindacale relativa al Bilancio;
  - aggiornamento del business plan;
  - Dichiarazione sui Covenant.



- (vii) far sì che, a ciascuna Data di Verifica e con riferimento ai dati risultanti dal Bilancio alla Data di Calcolo precedente tale Data di Verifica, i seguenti valori dei rapporti finanziari PFN/PN, PFN/EBITDA (unitamente i “**Covenant Finanziari**” e ciascuno un “**Covenant Finanziario**”) risultino rispettati:

Indicatore	Valori soglia per anno			
	2019	2020	2021	2022
PFN / PN <=	3	3	3	2,5
PFN / Ebitda <=	4	4	4	3,5

Rimane inteso che il superamento dei Covenant Finanziari che non costituisca un Evento di Violazione dei Covenant Finanziari, non costituirà una causa di rimborso anticipato del Prestito, ma costituirà esclusivamente un Evento di Variazione del Tasso con conseguenti ricadute unicamente sul Tasso di Interesse applicabile, come stabilito nell’Articolo 7 (*Interessi*);

- (viii) a svolgere la propria attività conformemente alle pratiche riconosciute, in tutti gli aspetti materiali della propria attività e a rispettare tutte le leggi e regolamenti pertinenti l’attività da esso svolta in tutte le sedi e paesi in cui opera (ivi incluse le norme antiriciclaggio, le norme antiterrorismo e le norme per la prevenzione di reati fiscali);
- (ix) al di fuori delle Operazioni Straordinarie Consentite, non vendere, trasferire od altrimenti disporre (ivi incluso a titolo esemplificativo concedere in locazione) di alcuno dei Beni dell’Emittente, per un ammontare annuo complessivo superiore a Euro 3,5 milioni e sempreché i proventi derivanti da tali operazioni vengano re-investiti in attività inerenti al Core Business;
- (x) astenersi dal distribuire (i) riserve disponibili e (ii) utili per un ammontare superiore al 50% dell’utile netto dell’Emittente a condizione che:
- (i) alla relativa data di distribuzione, non si sia verificato né sia pendente alcun evento che possa determinare un Evento Rilevante;
  - (ii) alcun Covenant Finanziario, come risultante dall’ultima Data di Verifica precedente la prospettata distribuzione, non risulti violato;
  - (iii) non si verifichi o possa verificarsi alcun Evento Rilevante quale conseguenza della prospettata distribuzione;
- (xi) fornire all’Agenzia di Rating entro e non oltre 30 (trenta) giorni di calendario dalla disponibilità dei dati relativi ai documenti menzionati al precedente paragrafo (vi)(c) tutte le informazioni e i documenti ragionevolmente richiesti e prestare la massima collaborazione possibile affinché l’Agenzia di Rating possa effettuare il monitoraggio su base annuale del *rating* attribuito all’Emittente stessa;
- (xii) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato, (a) l’avvenuto accadimento di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, amministrativa,

societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d'imposta) che possa ragionevolmente causare un Evento Pregiudizievole Significativo, e più in generale, l'accadimento di ogni altro evento che possa ragionevolmente determinare l'insorgere di un Evento Pregiudizievole Significativo nonché (b) tutte le informazioni necessarie affinché i Portatori di Titoli possano esercitare i propri diritti, ivi incluse le informazioni relative a qualsiasi modifica di tali diritti;

- (xiii) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato, il verificarsi di qualsiasi inadempimento agli obblighi assunti dall'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito e/o di qualsiasi Evento Rilevante e/o di qualsiasi Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xiv) salva la facoltà dell'Emittente di richiedere in ogni momento l'esclusione dei Titoli dalla negoziazione nel Mercato Extramot, osservare tutte le disposizioni del Regolamento del Mercato ExtraMOT nel quale i Titoli verranno negoziati, al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento sanzionatorio, nonché l'esclusione dei Titoli stessi dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO per decisione di Borsa Italiana;
- (xv) rispettare diligentemente tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata dei Titoli;
- (xvi) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato, l'eventuale sospensione e/o la revoca dei Titoli dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO su decisione di Borsa Italiana;
- (xvii) senza pregiudizio per quanto previsto all'Articolo 11 (*Status dei Titoli*) che precede, fare in modo che le obbligazioni di pagamento derivanti dai Titoli mantengano in ogni momento almeno il medesimo grado delle altre obbligazioni di pagamento, presenti e future, non subordinate e chirografarie dell'Emittente;
- (xviii) far sì che tutti i propri libri sociali siano corretti, veritieri, accurati, esatti e non fuorvianti in ogni aspetto rilevante, nonché siano regolarmente tenuti in conformità alle leggi ed ai principi contabili applicabili;
- (xix) fare tutto quanto ragionevolmente possibile al fine di mantenere in vigore le autorizzazioni, i brevetti, i permessi o le licenze necessari per lo svolgimento delle attività facenti parte del core business così come le stesse vengono condotte alla Data di Emissione;
- (xx) non permettere che le società del Gruppo assumano obblighi contrattuali (o Vincoli) che:
  - (a) limitino il diritto di tale altra società del Gruppo di pagare dividendi od effettuare altre distribuzioni;
  - (b) non permettano a tale altra società del Gruppo di rispettare qualsiasi tipo di obbligazione di carattere finanziario contratta nei confronti dell'Emittente;
  - (c) limitino il diritto, l'obbligo o la facoltà di tale società del Gruppo, di trasferire alcuno dei suoi Beni all'Emittente,qualora una di queste operazioni possa comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;

- (xxi) astenersi e fare in modo che le società del Gruppo si astengano, dall'approvare o porre in essere operazioni di acquisto, diretto od indiretto, di azioni proprie od effettuare altre operazioni simili (comprese operazioni di *total return swap* legate a proprie azioni);
- (xxii) porre in essere ogni attività necessaria al mantenimento dell'attuale assetto organizzativo relativamente ai diversi manager in posizioni chiave alla Data di Emissione con particolare riguardo all'Ing. Maurizio Giacalone (Direttore Generale), e garantire, in caso di cambio del management, sostanzialmente le medesime condizioni di professionalità e competenza dei profili manageriali sostituiti;
- (xxiii) non procedere al cambio della società di revisione incaricata alla Data di Emissione (essendo Baker Tilly) ovvero procedere alla nomina di una società di revisione di gradimento dei Portatori dei Titoli;
- (xxiv) garantire, anche attraverso opportune coperture assicurative, l'integrità delle proprie strutture, Beni, *assets* od altre componenti del proprio business rispetto a rischi giudicati di impatto significativo per la continuità aziendale o che possano recare pregiudizio al rispetto delle disposizioni del Regolamento del Prestito, ivi incluse le assicurazioni relative alla responsabilità civile degli amministratori (D&O – *Directors and Officers Insurance*);
- (xxv) comunicare ai Portatori dei Titoli o al Rappresentante Comune da essi nominato eventuali provvedimenti di natura fiscale e/o giudiziaria notificati all'Emittente da parte delle Autorità competenti entro e non oltre 15 Giorni Lavorativi dalla data di ricezione;
- (xxvi) far sì che i compensi/emolumenti dei soci dell'Emittente non superino gli ammontari complessivi di seguito indicati per ciascuna delle rispettive annualità:
  - (a) Euro 300.000 (trecentomila) nel corso dell'anno 2019;
  - (b) Euro 350.000 (trecentocinquantamila) nel corso dell'anno 2020;
  - (c) Euro 400.000 (quattrocentomila) nel corso dell'anno 2021;
  - (d) Euro 450.000 (quattrocentocinquantamila) nel corso dell'anno 2022;
  - (e) Euro 500.000 (cinquecentomila) nel corso dell'anno 2023;
- (xxvii) non assumere alcun Indebitamento Finanziario diverso dall'Indebitamento Consentito;
- (xxviii) far sì che qualsiasi credito a qualunque titolo derivante dall'Accollo e dal Finanziamento Soci Esistente sia integralmente e incondizionatamente subordinato e postergato al pagamento del capitale, degli interessi e di ogni accessorio o utilità ulteriore dovuto dall'Emittente ai sensi del Prestito;
- (xxix) fermo restando quanto previsto al punto xxviii che precede, far sì che qualsiasi credito a qualunque titolo derivante da eventuali futuri finanziamenti soci, sotto qualsiasi forma effettuati e ricevuti dall'Emittente sia integralmente e incondizionatamente subordinato e postergato secondo quanto previsto dall'art. 2467 del codice civile;
- (xxx) utilizzare i fondi derivanti dalla sottoscrizione dei Titoli per finanziare i programmi di crescita, anche concedendo finanziamenti alle proprie società controllate ma rimanendo escluso, comunque, il finanziamento alle società controllanti e collegate ad esse, astenendosi, in ogni caso, dall'utilizzare tali fondi per il rifinanziamento e/o rimborso di alcun Indebitamento Finanziario;

- (xxxi) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli (i) qualsiasi variazione del Tasso di Interesse, entro 10 Giorni Lavorativi dal verificarsi di tale evento, nonché (ii) qualsiasi Evento di Violazione dei Covenant Finanziari entro 10 Giorni Lavorativi dal verificarsi di tale evento.

### **13. Covenant Finanziari**

Qualora ad una Data di Calcolo l'Emittente ritenga che si sia verificato un Evento di Variazione del Tasso ovvero un Evento di Violazione dei Covenant Finanziari, ne darà pronta comunicazione ai sensi dell'Articolo 23 (*Varie*), ove nominato, mediante la Dichiarazione sui Covenant con avviso pubblicato sul Sito Internet e comunicazione scritta alla Banca Agente.

Qualora il Rappresentante Comune, ove nominato, o i Portatori dei Titoli ritengano, sulla base delle risultanze del Bilancio, che si sia verificato un Evento di Variazione del Tasso ovvero un Evento di Violazione dei Covenant Finanziari e l'Emittente non abbia provveduto a farne menzione all'interno della Dichiarazione sui Covenant, il Rappresentante Comune, ove nominato o i Portatori dei Titoli ne daranno pronta comunicazione all'Emittente tramite PEC, e l'Emittente avrà l'obbligo di procedere prontamente a rettificare il contenuto della Dichiarazione sui Covenant salvo il caso in cui l'Emittente stesso, entro i successivi 15 (quindici) Giorni Lavorativi, abbia contestato per iscritto la comunicazione del Rappresentante Comune o dei Portatori dei Titoli (a seconda del caso).

In caso di contestazione da parte dell'Emittente, la determinazione dei Covenant Finanziari sarà demandata (su richiesta del Rappresentante Comune, ove nominato, ovvero del soggetto allo scopo designato dai Portatori dei Titoli ovvero da parte dell'Emittente) alla determinazione di un collegio formato da tre revisori (o società di revisione), di cui uno nominato dall'Emittente, uno dal Rappresentante Comune (ovvero del soggetto allo scopo designato dai Portatori dei Titoli) e il terzo di comune accordo dai primi due soggetti nominati, ovvero in caso di disaccordo tra di essi, dal Presidente della Camera di Commercio di Milano. Il collegio arbitrale così nominato deciderà secondo quanto previsto dal codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. La sede dell'arbitrato sarà Milano.

I costi relativi alla risoluzione della controversia come sopra descritta saranno a carico della parte soccombente.

Resta inteso che in caso di lodo favorevole ai Portatori dei Titoli, la variazione del Tasso di Interesse prevista in conseguenza della violazione dei Covenant Finanziari si riterrà applicabile a partire dal Periodo di Interessi in corso, come successivamente accertata dal collegio arbitrale, e che la medesima procedura si applicherà *mutatis mutandis* altresì in caso di ripristino dei Covenant Finanziari e conseguente nuova applicazione del Tasso di Interesse Iniziale in conformità con quanto previsto nell'Articolo 7 (*Interessi*), mentre un possibile Evento di Violazione dei Covenant Finanziari verrà considerato come esistente alla data del lodo che ne accerti la sussistenza.

La decisione del collegio potrà essere impugnata anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. Resta espressamente inteso che qualora il Rappresentante Comune, ove nominato, ovvero il soggetto allo scopo designato dai Portatori dei Titoli ovvero l'Emittente procedano di fronte alla giurisdizione ordinaria, la controparte avrà il diritto, a pena di decadenza esercitabile all'interno della comparsa di risposta, di sollevare l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario in virtù della presenza della clausola arbitrale. La mancata proposizione, all'interno della comparsa di risposta, dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia devoluta in quel giudizio.

### **14. Servizio del prestito**

Il pagamento del Tasso di Interesse ed il rimborso del capitale dei Titoli saranno effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

#### **15. Ammissione alla negoziazione**

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione dei Titoli sul Segmento ExtraMOT PRO.

La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni dei Titoli sul Segmento ExtraMOT PRO, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle Linee Guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

#### **16. Delibere ed autorizzazioni relative ai Titoli**

L'emissione dei Titoli è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente con delibera del 9 gennaio 2019.

#### **17. Modifiche**

Senza necessità del preventivo assenso dei Portatori dei Titoli, l'Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi dei Portatori dei Titoli e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi, e che le stesse vengano prontamente comunicate ai Portatori dei Titoli secondo le modalità previste all'Articolo 23 (*Varie*) che segue.

Salvo quanto previsto nel precedente paragrafo, le condizioni di cui al Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall'Emittente previo consenso scritto dell'Assemblea dei Portatori dei Titoli.

#### **18. Termine di prescrizione e decadenza**

I diritti dei Portatori dei Titoli si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli Interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui i Titoli sono divenuti rimborsabili.

#### **19. Regime fiscale**

Tutti gli interessi e gli altri proventi corrisposti dall'Emittente con riferimento ai Titoli saranno effettuati senza applicazione di alcuna ritenuta o deduzione fiscale a meno che questa non sia prevista dalla legge. Nel caso in cui l'applicazione di una ritenuta o deduzione fiscale sia obbligatoria ai sensi di legge, l'importo del pagamento dovuto dall'Emittente sarà incrementato di un importo tale per cui l'importo ricevuto dai Portatori dei Titoli sia pari all'importo che questi avrebbero ricevuto nel caso in cui nessuna ritenuta o deduzione fiscale fosse dovuta. Nessun pagamento aggiuntivo sarà però dovuto dall'Emittente con riferimento all'imposta sostitutiva di cui al D.L.Vo 1 aprile 1996, n.239 nel caso in cui i Portatori dei Titoli siano un soggetto di cui all'art. 6 del predetto decreto e non abbiano adempiuto correttamente alle procedure per la non applicazione dell'imposta sostitutiva nei confronti dei soggetti non residenti.

I Portatori dei Titoli sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione dei Titoli.

#### **20. Agente di calcolo e pagamento**

Le funzioni dell'agente di calcolo saranno svolte dall'Emittente e le funzioni di agente di pagamento saranno svolte dalla Banca Agente. L'eventuale mutamento della Banca Agente sarà comunicato mediante avviso pubblicato secondo quanto previsto al successivo Articolo 23 (*Varie*).

I calcoli e le determinazioni dell'Emittente e della Banca Agente saranno effettuati secondo il presente Regolamento del Prestito e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti dei Portatori dei Titoli.

## **21. Assemblea dei Portatori dei Titoli**

I Portatori dei Titoli per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un'assemblea (la "**Assemblea dei Portatori dei Titoli**").

Tutti i ragionevoli costi relativi alle riunioni dell'Assemblea dei Portatori dei Titoli e alle relative deliberazioni sono a carico dell'Emittente.

Tutti i ragionevoli costi relativi alla nomina e al mantenimento del Rappresentante Comune (ivi comprese le relative commissioni) sono a carico dell'Emittente.

In conformità con l'articolo 2415 del Codice Civile, l'Assemblea dei Portatori dei Titoli delibera (con le maggioranze previste dall'articolo 2415 del Codice Civile):

- (a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune (il "**Rappresentante Comune**");
- (b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito;
- (c) sulla proposta di concordato;
- (d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; e
- (e) sugli altri oggetti di interesse comune dei Portatori dei Titoli.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile.

## **22. Legge applicabile e giurisdizione**

Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente e i Portatori dei Titoli sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Milano.

## **23. Varie**

Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell'Emittente ai Portatori dei Titoli saranno considerate come valide se effettuate mediante pubblicazione sul Sito Internet, e nel rispetto dei requisiti informativi del Mercato ExtraMOT e delle norme vigenti. Ove nominato tutte le comunicazioni con i Portatori dei Titoli potranno essere effettuate anche per il tramite del Rappresentante Comune.

Senza pregiudizio per quanto previsto nel precedente paragrafo, resta ferma la facoltà dell'Emittente di effettuare determinate comunicazioni ai Portatori dei Titoli anche tramite Monte Titoli.

La sottoscrizione o l'acquisto dei Titoli comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

I Titoli sottoscritti da Anthilia Capital Partners SGR S.p.A. per conto del fondo di investimento Anthilia BIT - Bond Impresa e Territorio e del fondo di investimento Anthilia BIT Parallel Fund, sono assistiti, per tutto il tempo che tali Titoli rimarranno di titolarità di suddetti fondi, dalla Linea di Credito di Firma per il sostegno delle Piccole e Medie Imprese denominata “*InnovFin Sme Guarantee Facility*” con il supporto finanziario dell’Unione Europea ai sensi del programma “*Horizon 2020 Financial Instruments*”.

L’Emittente prende atto che il Fondo Europeo degli Investimenti ed i suoi rappresentanti, la Banca Europea degli Investimenti, la Corte dei Revisori dell’Unione Europea, la Commissione Europea ed i suoi rappresentanti (incluso l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)) e qualsiasi altra istituzione o organismo dell’Unione Europea, che è legittimata a verificare l’uso della Garanzia nel contesto del programma “*InnovFin SME Guarantee Facility*” e qualsiasi altro organismo debitamente autorizzato ai sensi della legge applicabile che è legittimato a svolgere attività di revisione e controllo (congiuntamente, i “**Soggetti Rilevanti**”) avranno il diritto di svolgere revisioni e controlli e di richiedere informazioni con riguardo a questo regolamento. L’Emittente permetterà a ciascun Soggetto Rilevante di eseguire controlli e ispezioni relativi all’attività d’impresa, ai libri e alle registrazioni dell’Emittente. In considerazione del fatto che tali controlli potrebbero svolgersi presso gli uffici dell’Emittente, quest’ultima permetterà a ciascun Soggetto Rilevante l’accesso presso i detti uffici durante le normali ore d’ufficio.

**ALLEGATO A**  
**PIANO DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO**

Data	Numero Rata Capitale	% di rimborso quota capitale cumulata	% di rimborso quota capitale annua	Rimborso quota capitale in Euro	Residuo da rimborsare in Euro
30/06/2019	0	0,00%	0,00%	0	100.000
31/12/2019	0	0,00%	0,00%	0	100.000
30/06/2020	0	0,00%	0,00%	0	100.000
31/12/2020	0	0,00%	0,00%	0	100.000
30/06/2021	1	14,00%	14,00%	14.000	86.000
31/12/2021	2	28,00%	14,00%	14.000	72.000
30/06/2022	3	44,50%	16,50%	16.500	55.500
31/12/2022	4	61,00%	16,50%	16.500	39.000
30/06/2023	5	77,50%	16,50%	16.500	22.500
31/12/2023	6	100,00%	22,50%	22.500	0



\*\*\*

## **8. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E RELATIVE MODALITÀ**

### **8.1 Domanda di ammissione alle negoziazioni**

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT. La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle linee guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

### **8.2 Altri mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione**

Alla data del presente Documento di Ammissione, le Obbligazioni non sono quotate in alcun altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione o equivalente italiano o estero né l'Emittente prevede, allo stato, di presentare domanda di ammissione a quotazione delle Obbligazioni presso altri mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione diversi dal Mercato ExtraMOT.

### **8.3 Intermediari nelle operazioni sul mercato secondario**

Si segnala che non sono presenti soggetti che si sono assunti l'impegno di agire quali intermediari sul mercato secondario.

\*\*\*

## 9. REGIME FISCALE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI

*Le informazioni riportate di seguito costituiscono una sintesi del regime fiscale applicabile all'acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Obbligazioni ai sensi della legislazione tributaria vigente in Italia. Quanto segue non rappresenta una analisi completa di tutti gli aspetti fiscali che possono essere rilevanti in relazione alla decisione di acquistare, possedere o vendere le Obbligazioni né si occupa delle conseguenze fiscali applicabili a tutte le categorie di potenziali sottoscrittori delle Obbligazioni, alcuni dei quali possono essere soggetti a una disciplina speciale. La descrizione che segue è fondata sulla legge vigente e sulla prassi esistente in Italia alla Data del documento di ammissione, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche con effetti retroattivi e rappresenta pertanto una mera introduzione alla materia. Gli investitori sono tenuti a interpellare i propri consulenti fiscali in merito alle conseguenze fiscali derivanti, secondo la legge italiana, la legge del paese nel quale sono considerati residenti ai fini fiscali e di ogni altra giurisdizione rilevante, dall'acquisto, dal possesso e dalla cessione delle Obbligazioni nonché dai pagamenti di interessi, capitale e, o altre somme derivanti dalle Obbligazioni. Sono a carico del Sottoscrittore le imposte e tasse presenti e future che sono o saranno dovute per legge sulle Obbligazioni e, o sui relativi interessi ed altri proventi. Di conseguenza, ogni pagamento effettuato dall'Emittente in relazione alle delle Obbligazioni sarà al netto delle ritenute applicabili ai sensi della legislazione di volta in volta vigente. In particolare si considerano a carico del Sottoscrittore tutte le imposte applicabili sugli interessi ed altri proventi dall'Emittente o da altri soggetti che intervengono nella corresponsione di detti interessi ed altri proventi, quale, a mero titolo di esempio, l'imposta sostitutiva di cui al Decreto 239.*

### 9.1 **Trattamento ai fini delle imposte dirette degli interessi e degli altri proventi delle Obbligazioni**

Il Decreto 239 detta il regime fiscale applicabile, fra gli altri, agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli simili emessi da società di capitali diverse da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. Tale regime si applica alle obbligazioni e titoli simili negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione Europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Il regime fiscale descritto nel presente paragrafo (“*Trattamento ai fini delle imposte dirette degli interessi e degli altri proventi delle Obbligazioni*”) concerne esclusivamente la disciplina applicabile: (i) agli interessi ed altri proventi delle Obbligazioni in quanto negoziate/i sul sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT o altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione ricompreso nella definizione di cui all'articolo 1 del Decreto 239; (ii) al Sottoscrittore che, avendo titolo secondo le leggi ed i regolamenti applicabili, acquista, detiene e/o vende le Obbligazioni in quanto negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT o altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione ricompreso nella definizione di cui all'articolo 1 del Decreto 239.

A norma del Decreto 239, i pagamenti di interessi e degli altri proventi (ivi inclusa la differenza fra il prezzo di emissione e quello di rimborso) derivanti dalle Obbligazioni:

- (i) sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l'aliquota del 26% e assolta a titolo definitivo, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono: (i) persone fisiche residenti ai fini fiscali in Italia; (ii) società di persone residenti ai fini fiscali in Italia che non esercitano attività commerciali; (iii) trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale; (iv) enti pubblici e privati residenti in Italia ai fini fiscali e diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività

commerciale; (v) soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società e sono residenti in Italia ai fini fiscali.

In tali ipotesi, gli interessi e gli altri proventi derivanti dalle Obbligazioni non concorrono a formare la base imponibile ai fini delle imposte sui redditi delle summenzionate persone fisiche, società ed enti.

L'imposta sostitutiva è applicata dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare (SIM), dalle società fiduciarie e dagli altri soggetti indicati in appositi decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

- (ii) sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l'aliquota del 26% e assolta a titolo d'acconto, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono persone fisiche residenti in Italia ai fini fiscali o enti pubblici e privati residenti in Italia ai fini fiscali, diversi dalle società, che detengano le Obbligazioni nell'esercizio di una attività commerciale. In tale caso, gli interessi ed altri proventi concorrono a formare il reddito d'impresa del percipiente e l'imposta sostitutiva può essere scomputata dall'imposta complessiva dovuta dallo stesso sul proprio reddito imponibile;
- (iii) non sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono: (i) società di capitali residenti in Italia, società di persone che svolgono attività commerciale o stabili organizzazioni in Italia di società non residenti in relazione alle quali le Obbligazioni siano effettivamente connesse; (ii) fondi mobiliari italiani, SICAV, fondi pensione residenti in Italia di cui al D. Lgs. n. 124 del 21 aprile 1993, come successivamente modificato dal D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 e i fondi immobiliari italiani costituiti secondo l'art. 37 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e l'art. 14-bis della Legge n. 86 del 25 gennaio 1994; (iii) persone fisiche residenti in Italia che hanno affidato la gestione dei loro investimenti, incluso le Obbligazioni, a un intermediario finanziario italiano ed hanno optato per l'applicazione del c.d. regime del risparmio gestito in conformità all'art. 7 del D. Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997 (ai fini della presente sezione, il **"Risparmio Gestito"**);
- (iv) non sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono soggetti non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, a condizione che:
  - (a) questi ultimi (i) siano residenti in un paese che consente un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, in caso di investitori istituzionali ancorché privi di soggettività tributaria, a condizione che essi siano costituiti in uno dei predetti paesi, (ii) siano enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, o (iii) banche centrali straniere o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di uno stato straniero; e
  - (b) le Obbligazioni siano depositate direttamente o indirettamente presso: (i) una banca o una SIM residente in Italia; (ii) una stabile organizzazione in Italia di una banca o di una SIM non residente che intrattengono rapporti diretti in via telematica con il Ministero dell'Economia e delle Finanze; o (iii) presso un ente o una società non residenti che aderiscono a sistemi di amministrazione accentrata dei titoli e intrattengono rapporti diretti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze; e
  - (c) per quanto concerne i soggetti indicati alla precedente lettera (a) (i), le banche o gli agenti di cambio menzionati alla precedente lettera (b) ricevano una autocertificazione dell'effettivo beneficiario degli interessi che attesti che il beneficiario economico è residente in uno dei predetti paesi. L'autocertificazione deve essere predisposta in conformità con il modello

approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (Decreto Ministeriale del 12 dicembre 2001, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 287 della G.U. n. 301 del 29 dicembre 2001) e successivi aggiornamenti ed è valido fino a revoca da parte dell'investitore. L'autocertificazione non deve essere presentata qualora una dichiarazione equivalente (incluso il modello N. 116/IMP) è già stata presentata al medesimo intermediario; in caso di investitori istituzionali privi di soggettività tributaria, l'investitore istituzionale sarà considerato essere il beneficiario effettivo e l'autocertificazione rilevante sarà resa dal relativo organo di gestione; e

- (d) le banche o gli agenti di cambio menzionati alle lettere (b) e (c) che precedono ricevano tutte le informazioni necessarie ad identificare il soggetto non residente beneficiario effettivo delle Obbligazioni e tutte le informazioni necessarie al fine di determinare l'ammontare degli interessi che il detto beneficiario economico sia legittimato a ricevere.

Qualora le condizioni sopra indicate alle lettere (a), (b), (c) e (d) del punto (iv) non sono soddisfatte, il sottoscrittore delle Obbligazioni non residente in Italia è soggetto all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l'aliquota del 26% sugli interessi ed altri proventi derivanti dalle Obbligazioni. In quest'ultimo caso, l'imposta sostitutiva può essere applicata in misura ridotta in virtù delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, se applicabili.

Relativamente ai proventi per i quali non siano state acquisite le informazioni di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 7 del Decreto 239 o siano state acquisite informazioni inesatte o non complete, la banca o la società di intermediazione mobiliare provvede al versamento della corrispondente imposta sostitutiva, maggiorata dell'1,5 per cento per ciascun mese, o frazione di mese, di ritardo rispetto a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.

Le persone fisiche residenti in Italia che detengono le Obbligazioni non in regime di impresa e che hanno optato per il regime del Risparmio Gestito sono soggetti a un'imposta sostitutiva applicata con l'aliquota del 26% sul risultato maturato della gestione alla fine di ciascun esercizio (detto risultato includerà anche gli interessi e gli altri proventi maturati sulle Obbligazioni). L'imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione è applicata nell'interesse del contribuente da parte dell'intermediario autorizzato.

Gli interessi e gli altri proventi delle Obbligazioni, detenuti da società di capitali italiane, società di persone che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di una attività commerciale, imprenditori individuali, enti pubblici e privati diversi dalle società che detengono le Obbligazioni in connessione con la propria attività commerciale nonché da stabili organizzazioni in Italia di società non residenti in relazione alle quali le Obbligazioni sono effettivamente connesse, concorrono a formare la base imponibile: (i) dell'imposta sul reddito delle società (IRES); o (ii) dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), oltre a quella delle addizionali in quanto applicabili; in presenza di determinati requisiti, i predetti interessi concorrono a formare anche la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Gli interessi e gli altri proventi delle Obbligazioni percepiti dagli organismi d'investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) e da quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del Decreto Legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla Legge n. 649 del 25 novembre 1983 (c.d. "*Fondi Lussemburghesi Storici*") non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte né ad imposta sostitutiva. Il Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla Legge n. 10 del 26 febbraio 2011, ha introdotto rilevanti modifiche al regime tributario dei fondi comuni di investimento

italiani e dei Fondi Lussemburghesi Storici, abrogando il regime di tassazione sul risultato maturato della gestione del fondo ed introducendo la tassazione in capo ai partecipanti, nella misura del 26%, al momento della percezione dei proventi derivanti dalla partecipazione ai predetti fondi e su quelli realizzati in sede di riscatto, liquidazione o cessione delle quote. Tale disciplina è applicabile ai fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano già disciplinati dall'articolo 9 della L. 23 marzo 1983, n. 77, alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84 e ai fondi comuni di investimento mobiliare chiusi di cui all'articolo 11 della L. 14 agosto 1993, n. 344 (ai fini della presente sezione, i **"Fondi"**).

I fondi pensione italiani sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'20% sul risultato della gestione.

## 9.2 **Trattamento ai fini delle imposte dirette delle plusvalenze realizzate sulle Obbligazioni**

L'eventuale plusvalenza realizzata in caso di cessione ovvero rimborso delle Obbligazioni concorre alla determinazione del reddito d'impresa rilevante ai fini delle imposte sui redditi (e, in alcune circostanze, anche della base imponibile IRAP) ed è, pertanto, assoggettata a tassazione in Italia secondo le regole ordinarie, se il Sottoscrittore è:

- (a) una società commerciale italiana;
- (b) un ente commerciale italiano;
- (c) una stabile organizzazione in Italia di soggetti non residenti alla quale le Obbligazioni sono effettivamente connesse; o
- (d) una persona fisica residente in Italia che esercita un'attività commerciale alla quale le Obbligazioni sono effettivamente connesse.

In conformità al Decreto Legislativo n. 461 del 21 novembre 1997, qualora il Sottoscrittore sia una persona fisica che non detiene le Obbligazioni in regime d'impresa, la plusvalenza realizzata dalla cessione ovvero dal rimborso delle Obbligazioni è soggetta ad una imposta sostitutiva applicata con l'aliquota del 26%. Secondo il c.d. regime della dichiarazione, che è il regime ordinario applicabile in Italia alle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche ivi residenti che detengono le Obbligazioni non in regime d'impresa, l'imposta sostitutiva è applicata cumulativamente sulle plusvalenze realizzate nel corso dell'esercizio, al netto delle relative minusvalenze, dal Sottoscrittore che detiene le Obbligazioni non in regime d'impresa. Le plusvalenze realizzate, al netto delle relative minusvalenze, devono essere distintamente indicate nella dichiarazione annuale dei redditi del Sottoscrittore. L'imposta sostitutiva deve essere corrisposta dal Sottoscrittore mediante versamento diretto. Se l'ammontare complessivo delle minusvalenze è superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto.

In alternativa al regime ordinario della dichiarazione, le persone fisiche italiane che detengono le Obbligazioni non in regime d'impresa possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva di ciascuna plusvalenza realizzata in occasione di ciascuna operazione di cessione o rimborso (c.d. *"regime del risparmio amministrato"*). La tassazione separata di ciascuna plusvalenza secondo il regime del risparmio amministrato è consentita a condizione che: (i) le Obbligazioni siano depositate presso banche italiane, società di intermediazione mobiliare (SIM) o altri intermediari finanziari autorizzati; e (ii) il sottoscrittore opti per il regime del risparmio amministrato con una comunicazione scritta. L'intermediario finanziario, sulla base delle informazioni comunicate dal contribuente, applica l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in occasione di ciascuna operazione di vendita o rimborso delle Obbligazioni, al netto delle minusvalenze o perdite realizzate, trattenendo l'imposta sostitutiva dovuta dai proventi realizzati e spettanti al Sottoscrittore. Secondo il regime del risparmio amministrato, qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o differenziali

negativi, gli importi delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi sono computati in deduzione, fino a loro concorrenza, dall'importo delle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi, ma non oltre il quarto. Il contribuente non è tenuto ad esporre nella propria dichiarazione annuale dei redditi le plusvalenze realizzate.

Le plusvalenze realizzate dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono le Obbligazioni non in regime di impresa e che hanno optato per il regime del c.d. Risparmio Gestito concorreranno a formare il risultato della gestione che sarà assoggettato a imposta sostitutiva, anche se non realizzato, al termine di ciascun esercizio. Se in un anno il risultato della gestione è negativo, il corrispondente importo è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto per l'intero importo che trova capienza in essi. L'imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione è applicata nell'interesse del contribuente da parte dell'intermediario autorizzato. Il contribuente non è tenuto ad esporre nella propria dichiarazione annuale dei redditi le plusvalenze realizzate.

Qualora il Sottoscrittore sia un Fondo, come sopra definito, le plusvalenze realizzate saranno incluse nel risultato di gestione del Fondo maturato alla fine di ciascun esercizio. Il Fondo non è soggetto ad alcuna tassazione sul predetto risultato, bensì l'imposta sostitutiva è dovuta con l'aliquota massima del 26% in occasione delle distribuzioni fatte in favore dei sottoscrittori delle quote del Fondo.

Le plusvalenze realizzate da sottoscrittori che sono fondi pensione italiani concorreranno alla determinazione del risultato complessivo della gestione che, a sua volta, è assoggettato ad una imposta sostitutiva nella misura del 20%.

L'imposta sostitutiva del 26% è applicabile, in presenza di determinate condizioni, alle plusvalenze realizzate dalla cessione o dal rimborso delle Obbligazioni da parte di persone fisiche o giuridiche non residenti in Italia e prive di stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, se le Obbligazioni sono detenute in Italia.

Ciononostante, secondo il disposto dell'art. 23 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti in Italia e privi di stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse non sono soggette a tassazione in Italia a condizione che le Obbligazioni siano considerate "negoziati in mercati regolamentati" ai sensi dell'articolo 23, comma 1) lett. f) n. 2), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonostante siano detenuti in Italia. L'esenzione si applica a condizione che l'investitore non residente presenti una autocertificazione all'intermediario autorizzato nella quale dichiari di non essere residente in Italia ai fini fiscali.

In ogni caso, i soggetti non residenti in Italia e beneficiari effettivi delle Obbligazioni, privi di stabile organizzazione in Italia alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, non sono soggetti a imposta sostitutiva in Italia sulle plusvalenze realizzate per effetto della cessione o del rimborso delle Obbligazioni, a condizione che siano residenti in un paese che consente un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, ovvero, in caso di investitori istituzionali ancorché privi di soggettività tributaria, a condizione che essi siano costituiti in uno dei predetti paesi (articolo 5, comma 5, lettera a) del Decreto Legislativo n. 461 del 21 Novembre 1997); in tale caso, se i sottoscrittori non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, hanno optato per il regime del risparmio amministrato o per il regime del Risparmio Gestito, la non applicazione della imposta sostitutiva dipende dalla presentazione di una autocertificazione all'intermediario finanziario autorizzato che attesti il rispetto dei requisiti di cui sopra.

Infine e indipendentemente dalle previsioni di cui sopra dovrà essere analizzato, se applicabile, il regime fiscale contenuto nella convenzione contro le doppie imposizioni stipulato tra l'Italia ed il Paese di residenza del sottoscrittore delle Obbligazioni.

### **9.3 Imposta sulle donazioni e successioni**

L'imposta sulle donazioni e successioni, abrogata una prima volta dalla Legge n. 383 del 18 ottobre 2001 in relazione alle donazioni fatte o alle successioni aperte a partire dal 25 ottobre 2001, è stata successivamente reintrodotta dal Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito in Legge con modifiche dalla Legge n. 286 del 24 novembre 2006, entrava in vigore il 29 novembre 2006 e veniva successivamente modificata dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, con effetto a partire dal 1 gennaio 2007.

Per effetto delle predette modifiche, il trasferimento a causa di morte delle Obbligazioni è attualmente soggetto ad una imposta sulle successioni del seguente tenore:

- (i) se il trasferimento avviene a favore del coniuge, di un discendente o ascendente diretto è dovuta una imposta del 4% sul valore dei titoli trasferiti, con una franchigia di Euro 1 milione per ciascun beneficiario;
- (ii) se il trasferimento avviene a favore di un fratello o di una sorella è dovuta una imposta del 6% sul valore dei titoli trasferiti con una franchigia di Euro 100.000,00 per ciascun beneficiario;
- (iii) se il trasferimento avviene a favore di parenti sino al quarto grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale sino al terzo grado è dovuta un'imposta del 6% sull'intero valore dei titoli trasferiti a ciascun beneficiario;
- (iv) in ogni altro caso è dovuta un'imposta dell'8% sull'intero valore dei titoli trasferiti a ciascun beneficiario.

Il trasferimento delle Obbligazioni per effetto di donazione è soggetto ad un'imposta sulle donazioni con le stesse aliquote e le stesse franchigie previste in materia di imposta sulle successioni.

### **9.4 Direttiva UE in materia di tassazione dei redditi da risparmio**

Il 3 giugno 2003 il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato la Direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio, in base alla quale ciascun Stato Membro è tenuto, a partire dal 1° luglio 2005, a fornire alle autorità fiscali degli altri Stati Membri i dettagli dei pagamenti di interessi (o di redditi ad essi assimilabili) effettuati da soggetti stabiliti all'interno del proprio territorio e qualificabili come agenti di pagamento ai sensi della suddetta Direttiva, nei confronti di persone fisiche residenti in un altro Stato Membro, ad eccezione, per un periodo transitorio, del Lussemburgo e dell'Austria che sono invece tenuti (a meno che durante detto periodo non decidano diversamente) ad assoggettare a ritenuta i detti pagamenti di interessi (la fine del periodo transitorio dipenderà dalla eventuale conclusione di accordi in materia di scambio di informazioni a fini fiscali con Paesi Terzi). Un certo numero di paesi e territori non appartenenti all'Unione Europea, tra cui la Svizzera, hanno adottato misure analoghe. Lussemburgo e Austria possono decidere di introdurre lo scambio automatico di informazioni durante il periodo transitorio e, in tal caso, non saranno più tenuti ad assoggettare a ritenuta i pagamenti di interessi. Sulla base delle informazioni disponibili, il Lussemburgo ha annunciato l'intenzione di abolire la predetta ritenuta decidendo di attuare lo scambio automatico di informazioni a decorrere dal 1° gennaio 2015. Il 24 marzo 2016, il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato la Direttiva 2016/48/UE che modifica la Direttiva 2003/45/CE. Gli Stati Membri sono tenuti ad adottare e pubblicare, entro il 1 gennaio 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alle modifiche della Direttiva.

Nella Gazzetta Ufficiale della UE dello scorso 18 novembre 2015 è stata pubblicata la Direttiva 2015/2060/UE, che dispone l'abrogazione - con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2016 - della suddetta Direttiva 2003/48/CE, fatti salvi i paragrafi 2 e 3 della stessa Direttiva 2003/48/CE. Con l'abrogazione della Direttiva 2003/48/CE, la sopra citata Direttiva 2016/48/UE non dovrebbe più essere recepita.



In base all'articolo 1 della Direttiva 2015/2060/UE, continuano ad applicarsi i seguenti obblighi:

- fino al 5 ottobre 2016 (o fino a quando non siano stati adempiuti), gli obblighi degli Stati membri e degli operatori economici in essi stabiliti di cui all'art. 4, paragrafo 2, comma 2, della Direttiva 2003/48/CE;
- fino al 5 ottobre 2016 (o fino a quando non siano stati adempiuti), gli obblighi degli agenti pagatori di cui all'art. 8 della Direttiva 2003/48/CE e degli Stati membri degli agenti pagatori di cui all'art. 9 della medesima Direttiva 2003/48/CE;
- fino al 31 dicembre 2016, gli obblighi degli Stati membri di residenza fiscale dei beneficiari effettivi di cui all'art. 13, paragrafo 2, della Direttiva 2003/48/CE;
- fino a quando non siano stati adempiuti, gli obblighi degli Stati membri di residenza fiscale dei beneficiari effettivi di cui all'art. 14 della Direttiva 2003/48/CE, con riguardo alla ritenuta alla fonte applicata nel 2016 e negli anni precedenti.

La Direttiva 2003/48/CE continua ad applicarsi in relazione all'Austria fino al 31 dicembre 2016, tranne per quanto riguarda gli obblighi:

- dell'Austria e le obbligazioni sottostanti degli agenti pagatori e degli operatori economici stabiliti in tale paese (che continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2017 o fino a quando non siano stati adempiuti);
- dell'Austria e degli operatori economici stabiliti in tale paese (che continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2017 o fino a quando non siano stati adempiuti);
- dell'Austria e le obbligazioni sottostanti degli agenti pagatori stabiliti in tale paese, derivanti direttamente o indirettamente dalle procedure di cui all'art. 13 della Direttiva 2003/48/CE (che continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2017 o fino a quando non siano stati adempiuti).

In deroga al primo comma, la Direttiva 2003/48/CE, quale modificata dalla Direttiva 2006/98/CE, non si applica successivamente al 1° ottobre 2016 ai pagamenti di interessi in relazione ai conti per i quali siano stati soddisfatti gli obblighi di comunicazione e *due diligence* di cui agli allegati I e II della Direttiva 2011/16/UE e per i quali l'Austria abbia comunicato, mediante scambio automatico, le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3 bis, della Direttiva 2011/16/UE entro il termine di cui all'articolo 8, paragrafo 6, lettera b), della stessa.

I potenziali investitori residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea dovrebbero consultare i propri consulenti fiscali in merito alle conseguenze fiscali derivanti dalla applicazione della menzionata Direttiva.

## **9.5 Imposta di bollo**

L'art. 13 comma 2-ter, della Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 (*"Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela"*), come modificato dal Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha introdotto un'imposta di bollo sul valore dei prodotti e strumenti finanziari oggetto di comunicazioni alla clientela a partire dal 1 gennaio 2012. La comunicazione relativa ai prodotti e strumenti finanziari si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L'imposta è attualmente dovuta nella misura dello 0,2% annuo (in ogni caso solo per i soggetti diversi dalle persone fisiche la misura massima annuale è di 14.000 euro).

Tale imposta trova applicazione sugli strumenti finanziari – quali le Obbligazioni – detenuti per il tramite di un intermediario finanziario che esercita l'attività sul territorio italiano.

La base imponibile rilevante è determinata al termine del periodo rendicontato, come risultante dalle comunicazioni periodiche relative al rapporto intrattenuto.

Il Decreto Ministeriale 24 maggio 2012 ha dettato le disposizioni di attuazione della relativa disciplina sulla Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012, ha precisato che non sono soggetti alla Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela i rendiconti e le comunicazioni che gli enti gestori inviano a soggetti diversi dai propri clienti. Per la nozione di cliente, come precisato dal DM 24 maggio 2012, occorre fare riferimento al Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 20 giugno 2012. In applicazione di tale Provvedimento, l'Agenzia delle Entrate ha concluso che non rientrano nella definizione di cliente i seguenti soggetti *“banche, società finanziarie; istituti di moneta elettronica (IMEL); imprese di assicurazione; imprese di investimento; organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento e SICAV); società di gestione del risparmio (SGR); società di gestione accentrata di strumenti finanziari; fondi pensione; Poste Italiane s.p.a.; Cassa Depositi e Prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria, società appartenenti al medesimo gruppo bancario dell'intermediario; società che controllano l'intermediario, che sono da questo controllate ovvero che sono sottoposte a comune controllo”*.

\*\*\*

## 10. RESTRIZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

Ai sensi dei relativi Contratti di Sottoscrizione, l'Emittente e ciascun Sottoscrittore hanno dichiarato che:

- (a) nessuna azione è stata né sarà presa in relazione alle Obbligazioni da essi, dai loro affiliati o da qualsiasi altra persona che agisca per loro conto, che permetta un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia o all'estero, se non in conformità con la relativa normativa sugli strumenti finanziari, fiscale e le altre leggi e regolamenti applicabili. Offerte individuali delle Obbligazioni in Italia o all'estero possono essere effettuate solo in conformità con la relativa normativa sugli strumenti finanziari, fiscale e le altre leggi e regolamenti applicabili;
- (b) di non aver promosso alcuna offerta pubblica presso la CONSOB per ottenere dalla stessa l'approvazione del documento di offerta in Italia;
- (c) di non aver promosso alcuna offerta delle Obbligazioni negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Australia, in Giappone, né in alcun altro Paese in cui il Collocamento non sia consentito dalle competenti autorità (i "**Paesi Esclusi**"); le Obbligazioni non saranno pertanto registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 (come successivamente modificato), né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualunque altro dei Paesi Esclusi;
- (d) di non aver offerto, venduto o collocato, e hanno concordato che non offriranno, venderanno o collocheranno, e non hanno circolato e non faranno circolare e non hanno reso e non renderanno disponibile in Italia o all'estero le Obbligazioni né qualsiasi altro materiale di offerta relativo alle Obbligazioni se non a Investitori Professionali e in conformità con le leggi ed i regolamenti vigenti in Italia o nel relativo paese in cui è svolta l'offerta;
- (e) qualunque offerta, vendita o collocamento delle Obbligazioni in Italia o all'estero è stata e sarà effettuata solo da banche, imprese di investimento o società finanziarie autorizzate a svolgere tali attività in Italia ai sensi del Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, e successive modifiche, del TUF, del regolamento CONSOB n. 20307 del 15 febbraio 2018, ed ai sensi di ogni altra legge o regolamento applicabili, ovvero da soggetti autorizzati a tal fine dalla relativa normativa applicabile all'estero, e nel rispetto di ogni altro requisito di comunicazione o limitazione che possa essere imposto dalla CONSOB, dalla Banca d'Italia o da altra Autorità competente in Italia e all'estero;
- (f) la successiva circolazione delle Obbligazioni in Italia e all'estero sarà riservata ai soli Investitori Professionali, e, pertanto, le Obbligazioni non potranno essere oggetto di offerta al pubblico così come definita dal TUF e dai relativi regolamenti attuativi CONSOB tempo per tempo vigenti

In relazione alla successiva circolazione delle Obbligazioni in Italia, l'articolo 100-*bis* del TUF richiede anche il rispetto sul mercato secondario delle regole dell'offerta al pubblico e degli obblighi informativi stabiliti nel TUF e dei relativi regolamenti CONSOB di attuazione, a meno che la circolazione successiva di cui sopra sia esente da tali norme e requisiti ai sensi del TUF e dei relativi regolamenti CONSOB di attuazione.

\*\*\*

## **ALLEGATO I**

**Bilancio civilistico dell'Emittente relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e relative relazioni degli organismi di controllo e revisione**